

La teoria della complessità sociale e il postmoderno nel diritto. Un esempio paradigmatico: la teoria della rappresentanza di Salvatore Pugliatti

Stefano Favaro

ABSTRACT

Il pensiero giuridico e la teoria generale della rappresentanza elaborati da Salvatore Pugliatti costituiscono, ante litteram, un rilevante e paradigmatico contributo per la chiarificazione, anche in ambito giuridico, del concetto contemporaneo di postmodernità, anticipando, e costituendo già estrinsecazione, dell'ineliminabile rapporto comunicativo e dialogante sussistente, per la teoria della complessità sociale e del molteplice, tra la concretezza e la pluralità delle istanze storiche e l'astrattezza e l'unitarietà dei concetti che le cristallizzano in sistemi di pensiero.

PAROLE CHIAVE

SALVATORE PUGLIATTI;
TEORIA GENERALE DELLA RAPPRESENTANZA;
TEORIA DELLA COMPLESSITÀ SOCIALE;
TEORIA DEL MOLTEPLICE;
POSTMODERNITÀ;
CONTINUO/DISCONTINUO.

SOMMARIO

1. PREMessa: IL "POSTMODERNO", LA COMPLESSITÀ SOCIALE E LA MOLTEPLICITÀ COME CATEGORIE DELL'ESPERIENZA SOCIALE E GIURIDICA MODERNA E CONTEMPORANEA; 2. UN PRECURSORE DEL "POSTMODERNO" NEL DIRITTO: SALVATORE PUGLIATTI; 3. LA DIALOGANTE COMPLESSITÀ DELLA COMUNICAZIONE POSTMODERNA NEL DIRITTO: LA TEORIA GENERALE DELLA RAPPRESENTANZA DI SALVATORE PUGLIATTI; 4. CONCLUSIONI.

1- PREMessa: IL "POSTMODERNO",
LA COMPLESSITÀ SOCIALE E LA MOLTEPLICITÀ
COME CATEGORIE DELL'ESPERIENZA SOCIALE
E GIURIDICA MODERNA E CONTEMPORANEA

Dal punto di vista concettuale, la categoria del "postmoderno" è configurabile, quale paradigma descrittivo e metodologico caratterizzante gli ultimi decenni della più recente storia sia culturale sia, più specificamente, giuridica, della dimensione umana e sociale europea ed italiana, come un *genus* tipologicamente strutturantesi in due differenti *species*.

Se in effetti è vero che la postmodernità, sotto un'angolazione avente carattere generale, e ciò anche per quanto riguarda più specificamente il diritto, ove considerata nella propria unitarietà, è stata presentata come una nuova categoria concettuale e metodologica che, congedandosi dalla – moderna – scientifica fede nel pensiero razionale quale veicolo fondante la categoria stessa dell'esistenza umana e della giuridicità, è idonea a fungere da preludio al passaggio ad una differente concezione della vita e del diritto, maggiormente relazionale e relativa, e mai autofondativa della dimensione dell'esistenza e del "giuridico"¹, è altrettan-

¹ In questa sede, a mero titolo di approfondimento di una tematica le cui complessità richiederebbero una disamina esorbitante rispetto agli scopi del presente elaborato, ci si limita a segnalare e a ricordare che, nell'ampiezza e nella varietà degli studi che via via si sono accavallati, nel corso dei decenni, relativamente all'approfondimento del concetto e delle origini del "postmoderno", se è stato sottolineato che quest'ultimo «incomincia a far problema già nel vocabolo che individua il concetto», ossia nel «tratto d'unione che collega e fonda i due termini in una parola nuova» (G. Garnero, *Come scrivere un romanzo postmoderno: Saggio*, Torino, 1984, p. 9), purtuttavia è altret-

tanto vero che, in ambito filosofico, esso è stato analizzato secondo una tendenza definitoria che è quantomeno in parte riuscita nell'obiettivo di smussare le incertezze derivanti dalle difficoltà anche etimologiche rinvenibili nel vocabolo stesso oggetto di analisi. Attraverso la speculazione e l'opera di insigni esponenti dell'atmosfera culturale moderna come Jean-François Lyotard e Gianni Vattimo – ma non sono da dimenticare neppure Jacques Derrida e Richard Rorty – il “postmoderno” filosofico, in effetti, teso verso lo sforzo di elevare a vera e propria rinnovata visione del mondo – ossia a «categoria universale atta ad esprimere lo *Zeitgeist* contemporaneo» (N. Abbagnano, *Storia della filosofia*, Roma, 2006, Vol. IX, p. 9) – il cambiamento di sensibilità dell'essere umano e della società postbelliche, è giunto a concettualizzare assai efficacemente, sebbene tale esito sia ovviamente tuttora inevitabilmente *in fieri*, l'essenza di sé medesimo, attraverso un'operazione di estrinsecazione, operata per così dire “per differenza” rispetto al concetto di moderno, dei propri elementi costitutivi e speculativi specifici ed identitari. Ormai ufficialmente considerato come nato nel 1979, anno di pubblicazione del testo di J. F. Lyotard, *La condition postmoderne*, trad. it. Milano, 1991, testo che assurge unanimemente a vero e proprio manifesto della nuova corrente culturale e di pensiero di cui si sta discorrendo, il “postmoderno” filosofico, dunque, rispetto al “moderno”, presenta le seguenti peculiarità, per la chiarezza della cui esposizione appare opportuno riportare le brillanti pagine del testo G. Fornero, *Postmoderno e filosofia*, in N. Abbagnano, *Storia della filosofia*, cit., Vol. IX, pp. 12-13: «1) La sfiducia nei macro-saperi totalizzanti incarnati dai “grandi racconti” e l'abbandono delle legittimazioni “forti” o “assolute” della filosofia, a favore di forme “deboli” (Vattimo) o “instabili” (Lyotard) di razionalità, basate sulla consapevolezza che non si danno “fondamenti” ultimi ed immutabili, né del conoscere né dell'agire; 2) Il rifiuto di concepire la successione temporale in termini di “superamento” e la tesi della avvenuta “dissoluzione della categoria del nuovo” (Vattimo). Dissoluzione che implica una rottura con l'idea di rottura e che coincide con l'esperienza della “fine della storia”, ossia con il tramonto della maniera storicistica di pensare la realtà e con l'avvento della cosiddetta *post-histoire*; 3) La rinuncia a concepire la storia come una totalità significativa universale in grado di fungere da fondamento “garantito” della iniziativa storica dell'umanità sulla via dell'emancipazione e del ruolo-guida degli intellettuali di essa [...]; 4) il passaggio dal paradigma dell'unità al paradigma della molteplicità, ossia la raggiunta consapevolezza della “eteromorfia dei giochi linguistici” (Lyotard) e del fatto che “il mondo non è uno, ma molti” (Vattimo) [...]. Da ciò una serie di pratiche culturali di “rottura”, quali la “frammentazione”, la “regionalizzazione”, la “dissociazione”, la “decanonizzazione”, l'“ibridazione”, la “carnevalizzazione” ecc., volte a far valere, contro ogni forma di omogeneizzazione livellante, i diritti del molteplice, del particolare, del locale, del diverso, del difforme, dell'incommensurabile ecc.». Per quanto concerne una

to vero che essa, ove considerata, invece, nella propria più profonda e puntuale configurazione strutturale, si specifica – dialetticamente – nelle due sottocategorie, reciprocamente dialoganti e nel contempo dialoganti con l'unitarietà del concetto da cui promanano e di cui costituiscono estrinsecazione, della complessità sociale e del pensiero di quest'ultima come pensiero del molteplice.

Da un lato, dunque, la complessità sociale, quale esito fisiologico delle intrinsecamente problematiche “patologie” umane e sociali storicamente afferibili ai deliri strazianti e destabilizzanti del secondo conflitto mondiale, si configura legittimamente come la categoria

breve elencazione dei riferimenti manualistici di settore, a titolo introduttivo, rinviando, per una più ampia ed esaustiva bibliografia sul “postmoderno”, sia in generale che in ambito giuridico, a G. Fornero, *Postmoderno e filosofia*, in N. Abbagnano, cit., Vol. IX, pp. 1-66 (con particolare riferimento alla bibliografia a propria volta ivi indicata alle pp. 67-74), oltre che a V. Scalisi, *Teoria e metodo in Salvatore Pugliatti. Attualità di un insegnamento*, in AA. VV., *Salvatore Pugliatti giurista. Ricordo nel I centenario della nascita (1903-2003). Incontro di studio tenutosi a Messina, 27-28 giugno 2003*, ora in “Rivista di Diritto Civile”, 2004, Vol. 49, p. 580, si indicano, tra i numerosissimi contributi che meriterebbero di essere segnalati, i seguenti titoli: C. Aldegheri, M. Sabini (a cura di), *Immagini del postmoderno*, Venezia, 1983; J. Habermas, *Der philosophische diskurs der Moderne. Zwölf Vorlesungen* (1985), trad. it di E. Agazzi, Roma-Bari, 1991; F. Jameson, *Il postmoderno, o la logica culturale del tardo capitalismo*, trad. it. Milano, 1989; G. Vattimo, *La fine della modernità. Nichilismo ed ermeneutica nella cultura post-moderna*, Milano, 1987; B. Romano, *Relazione e diritto tra moderno e postmoderno*, Roma, 1987; A. Wellmer, *La dialettica moderno-postmoderno*, Milano, 1987; F. Volpi, *Aristotele postmoderno?*, in C. Galli (a cura di), *Logiche e crisi della modernità*, Bologna, 1991; R. Cesaroni, *Raccontare il postmoderno*, Torino, 1998. Sul postmoderno nel diritto, più nel dettaglio, cfr.: A. Zaccaria, *Il diritto privato europeo nell'epoca del postmoderno*, in “Rivista di Diritto Civile”, 1997, I, pp. 367 ss.; E. Jayme, *Osservazioni per una teoria postmoderna della comparazione giuridica*, in “Rivista di Diritto Civile”, 1997, I, pp. 813 ss.; G. Minda, *Postmodern Legal Movements. Law and Jurisprudence at Century's End*, trad. it di C. Colli, Bologna, 2001 (di cui appare particolarmente interessante l'osservazione, rinvenibile alla pag. 381, n. 48, secondo la quale il postmoderno non è altro se non «un atteggiamento riflessivo che ci invita a considerare la fluidità del diritto»); E. Resta, U. Mattei, A. Di Robilant, P. G. Monateri, *Il postmoderno nel diritto*, in “Riv. crit. dir. priv.”, 2001, pp. 79 ss.; E. GILIOZZI, *Postmodernismo giuridico e giuspositivismo*, in “Rivista Trimestrale di Diritto Processuale Civile”, 2003, pp. 801 ss.

metodologica che più di ogni altra si sostanzia, di per sé sola considerata, in una vera e propria concettualizzazione di ampio respiro su cui si fonda l'intera essenza del postmoderno².

Dall'altro lato, la categoria ed il pensiero del molteplice, che della prima costituiscono esplicitazione ed estrinsecazione concreta nel mondo, segnano, nella dimensione del "post-moderno", il passaggio dal paradigma dell'unità al paradigma della pluralità, seguendo le linee dell'acquisita consapevolezza dell'ormai maturo trionfo, nella rappresentazione del mondo e delle cose del mondo, della plurivocità e della polimorfia, il tutto secondo una difesa programmatica di tutto ciò che contrasta con la tradizionale *reductio ad unum*, da ritenersi spesso, ormai, acriticamente colpevole per il fatto di non aver considerato, e di non considerare necessaria, la consapevolezza della polverizzazione strutturale di ciò che, essendo nel contempo considerabile unitariamente, è e rimane comunque scindibile nelle singole atomiche parti del proprio medesimo tutto³.

2 Sulla teoria della complessità sociale, per quanto concerne sia le sue applicazioni extragiuridiche che le sue applicazioni in ambito strettamente giuridico, si vedano, in particolare, i seguenti contributi: G. Pasquino (a cura di), *Le società complesse*, Bologna, 1983; M. Campanella, *Stato-nazione e ordine sociale. Modelli e paradigmi delle società complesse*, Milano, 1984; AA. VV., *Complessità sociale e identità. Problemi di teoria e di ricerca empirica*, Milano, 1984; AA. VV., *Etica e linguaggi della complessità*, Milano, 1986; D. Zolo, *Complessità e democrazia*, Torino, 1987; V. De Angelis, *La logica della complessità*, Milano, 1996.

3 Per un inquadramento generale sui caratteri di tale peculiare corrente di pensiero, anch'essa, come la teoria della complessità sociale, appartenente, come si è visto, quale *species*, al *genus* della postmodernità, si vedano le parole di Fornero: «A differenza di quanto accadeva nelle cosiddette "filosofie delle crisi" della prima metà del Novecento, questa "fine dei sistemi unitari" e questo emergere dell'arcipelago della molteplicità non vengono tuttavia prospettati – e in ciò risiede una delle maggiori novità del postmoderno – con un senso di nostalgia o di rimpianto per l'intero perduto, ma vengono salutati come un fatto positivo, ovvero come un segno della raggiunta maturità intellettuale ed esistenziale dell'uomo contemporaneo» (cfr. G. Fornero, *Postmoderno e filosofia*, in N. Abbagnano, *Storia della filosofia*, cit., Vol. IX, pp. 13-14. Il corsivo nel corpo del testo è dell'Autore citato). Sulla teoria e sul pensiero del molteplice si rinvia anche a: F. Volpi, *Nuova intrasparenza e paradigmi di raziona-*

Della sussistenza del dialogo – concettuale e metodologico – tra le molteplicità, che reciprocamente si danno *nell'uno*, e l'uno che si pone formando *la* e comunicando *con* la stessa molteplicità che contribuisce a formare, sembra dunque che oggi, in definitiva, nel tracciare i contorni della categoria della postmodernità, non sia possibile dubitare.

2- UN PRECURSORE DEL "POSTMODERNO" NEL DIRITTO: SALVATORE PUGLIATTI

Quanto si viene affermando, ancora più specificamente, trova forti riscontri e conferme continue nel momento in cui, restringendo il campo prospettico di indagine, ci si avvicini all'analisi dei singoli istituti giuridici che vanno a comporre il telaio unitario, ma nello stesso momento costantemente composito e cangiante, del diritto e dell'esperienza giuridica.

Al riguardo, un giurista che da più parti, e a più riprese, per la complessa precisione e per la chirurgica attenzione teorica con cui ha sempre analizzato gli strumenti concettuali e normativi generali appartenenti alla sfera del diritto civile (e non solo di esso), merita di essere annoverato tra i precursori, *ante litteram*, dell'impronta metodologica che qualifica il pensiero postmoderno – giuridico e non giuridico – che si è descritto, è il noto giuscivileista e teorico del diritto Salvatore Pugliatti⁴.

lità nella dialettica di moderno e postmoderno, in AA. VV., *Metamorfosi: dalla verità al senso della verità*, Bari, 1986, pp. 169-190; G. B. Vaccaro, *Deleuze e il pensiero del molteplice*, Milano, 1990; G. Sini, *I nuovi scenari filosofici*, in L. Geymonat, *Storia del pensiero filosofico e scientifico*, IX, *Il Novecento*, Milano, 1996, pp. 40 ss.

4 Per un inquadramento e per una contestualizzazione culturale e temporale della vita e dell'opera scientifica del valente giurista messinese, morto nel 1976, il quale ha lasciato un'impronta di non poco rilievo nell'ambito della cornice anche teorico-metodologica del panorama giuridico dell'Italia nel periodo posto a cavallo tra le due guerre e successivo al termine del secondo conflitto mondiale, si rinvia all'articolo S. Favaro, *Brevi spunti di riflessione sull'attuale valenza del rapporto comunicativo tra diritto pubblico e diritto privato*, in "Tigor: rivista di scienze della comunicazione", A.II (2010), n. 2; pp. 89-109, link: <http://www.openstarts.units.it/dspace/bitstream/10077/3908/1/favaro.pdf>, nonché alla bibliografia ivi specificata in nota, di cui si riportano di seguito i seguenti rilevanti contributi

Sempre attratto, e reso costantemente inquieto, dalla rilevanza della mai del tutto sopita questione metodologica inerente, nell'ambito dell'esperienza giuridica, le possibili modalità di raggiungimento di una chiarificatrice composizione del dualismo sincronico-diacronico sussistente tra la fissità, storicamente data ma in realtà staticamente a-storica in quanto sottratta al suo fluire, delle forme giuridiche del sistema elaborato dalla scienza giuridica, e la dinamicità magmatica della sostanza concretamente storica dell'esperienza giuridica, che è vita nelle sue molteplici sfaccettature, articolazioni, ed anche anomalie⁵, Pugliatti in effetti,

pugliattiani: *Esecuzione forzata e diritto sostanziale*, Milano, 1935; *Istituzioni di diritto civile*, Milano, 1935; *Gli istituti del diritto civile*, Milano, 1943; *I fatti giuridici* (in collaborazione con A. Falzea), Milano, 1945; *Diritto civile. Metodo – Teoria – Pratica*, Milano, 1951; *La proprietà nel nuovo diritto*, Milano, 1954; *La trascrizione. La pubblicità in generale, in Trattato di diritto civile e commerciale* (diretto da A. Cicu e F. Messineo), Milano, 1957; *Conoscenza e diritto*, Milano, 1961; *Studi sulla rappresentanza*, Milano, 1965 (si tratta di una raccolta che accorpa i precedenti numerosi scritti pugliattiani in tema di rappresentanza); *Grammatica e diritto*, Milano, 1978 (silloge, postuma, degli scritti maggiormente teorici di Pugliatti, nonché di qualche contributo inedito). Per la completa, accurata ed esaustiva rassegna bio-bibliografica di Salvatore Pugliatti, relativa tanto ai suoi contributi di natura giuridica quanto a quelli di natura letteraria e musicale, si veda, inoltre, L. Ferlazzo Natoli, *Letteratura e diritto. Scritti su Salvatore Pugliatti*, Milano, 2002, pp. 125-141.

⁵ Salvatore Pugliatti, il quale ha lasciato di sé, oltre al voluminoso corpus delle proprie opere di carattere scientifico-giuridico, l'immagine di un giurista non solo completo e dotato di un forte bagaglio culturale e giuridico, ma anche, e soprattutto, costantemente proteso verso la ricerca di una chiarificazione dei criteri metodologici del proprio operare e fermamente convinto del fatto che ogni riflessione giuridica, calata nel "sistema" normativo oggetto di analisi, debba irrimediabilmente essere "intrisa" di critica consapevolezza teorica, assurgendo a giurista letteralmente posseduto dal "demone" di riuscire ad enucleare, prima di tutto a sé stesso, e in secondo luogo ai lettori, i tratti fondanti l'inquadramento metodologico di ogni suo ragionamento nel momento stesso in cui è affrontata una peculiare questione tecnica, è sempre stato particolarmente sensibile, in effetti, alla problematica sottesa alla necessità di possedere, ove si voglia accedere all'analisi giuridica con la dovuta lucidità critica, una forte e piena consapevolezza dell'ineludibile dualismo che non può non manifestarsi tra forma giuridica e suo contenuto, tra costruzione e qualificazione logico-scientifica del sistema e fluidità – irriducibile a sistema – dei fatti

della vita concreta senza i quali il sistema neppure può sorgere, in una parola tra scientificità e praticità della scienza giuridica. Si tratta di un dissidio metodologico che, effettivamente, accompagnerà assai intensamente l'intera carriera e l'intera opera del giurista messinese, per una definizione sintetica ma efficace dei cui caratteri vedasi, in particolare, F. Casa, *Sulla giurisprudenza come scienza*, Padova, 2005, p. 76, ove l'Autore fa riferimento all'irriducibile dualismo in cui consiste, in cui non può – apparentemente – non consistere, in ambito giuridico, «la relazione tra la necessaria fissità dei concetti rispetto alla mutevolezza del divenire della storia», e in cui si risolve, in pratica, l'intera riflessione giuridica, tutta perennemente lacerata, in maniera particolare, per quanto riguarda la scienza e la filosofia giuridiche italiane, nei primi decenni del secolo scorso, nel tentare di reperire un veicolo per ricucire lo strappo fisiologicamente ingenerato dal rapporto dualistico e conflittuale sussistente tra la rappresentazione giuridica, «della quale la teoria generale altro non è se non una ulteriore generalizzazione, e ciò di cui essa costituisce una rappresentazione» (*Ibidem*, p. 170), ossia tra «la giurisprudenza intesa in senso teorico ed astratto (la scienza giuridica) e la giurisprudenza dei "pratici" (la scienza dell'avvocato)» (*Ibidem*). Si tratta, in altri termini ancora, del dualismo correlato alla consapevolezza, bene espressa anche da Bobbio, del fatto che si deve «saper distinguere nettamente il carattere teorico della giurisprudenza dalla sua funzione pratica, ricordando che sotto l'espressione generica di giurisprudenza si sogliono comprendere sia la scienza pura sia la disciplina tecnica del diritto», e che in esse si annidano «le due direzioni che assume necessariamente l'attività intellettuale rivolta al diritto, e non solo al diritto ma ad ogni campo del sapere, la direzione verso la pura teoreticità e la direzione verso la utilizzabilità dei risultati teorici per fini pratici» (cfr., per le citazioni da ultimo riportate, N. Bobbio, *Scienza e tecnica del diritto*, Torino, 1934, p. 13). Le parole efficacissime di Bruno Leoni (cfr., per le citazioni che seguiranno, B. Leoni, *Per una teoria dell'irrazionale nel diritto*, (1942), ed. 1945, Torino, pp. 50-51) riescono esemplari al fine di chiarificare definitivamente i contorni della questione in oggetto: nel momento infatti in cui Leoni afferma di condividere il pensiero di Gustavo Radbruch – nato nel 1878 e morto nel 1949, Radbruch, di cui vedasi il testo *Rechtsphilosophie*, 4° ed., Stoccarda, 1950, adotta una concezione relativistica della scienza giuridica secondo cui non vi è alcuna possibilità di giungere ad individuare e definire il diritto "giusto" – nella parte di esso in cui è affermata la «giustapposizione di due sistemi di diritto: quello costituito dall'ordinamento giuridico attraverso il mutare dei regimi e quello escogitato dall'interprete, per soddisfare con coerenza le molteplici necessità dell'azione concreta», Leoni esplicita la problematica, particolarmente sentita, per l'appunto, proprio e anche da Salvatore Pugliatti, relativa ai rapporti tra la fissità propria delle concettualizza-

nelle righe dei relevantissimi saggi rispettivamente intitolati *Continuo e discontinuo nel diritto* e *Nota su continuo e discontinuo*⁶, i quali, sebbene distanziati di molti anni, devono essere letti unitariamente⁷, effettua un abile tentativo di individuare l'elemento in grado di combinare – dialetticamente – l'astrattezza degli schemi logici della scienza giuridica con la concretezza apparentemente irriducibile a fissità e sistema della storia da cui essa nasce e alla soluzione dei cui problemi pratici essa è funzionale, così da perpetuare, solo in una diversa, più matura ed ampia prospettiva, la configurazione della giurisprudenza – e del suo metodo – come scienza nell'ambito delle scienze umane.

Per questa via, e con simili scopi, Pugliatti dunque, innanzitutto consolida i propri convincimenti in una concezione rinnovata di giurisprudenza, che viene qualificata come scienza pratica, cioè come scienza che, senza dubbio ancorata al dato positivo e funzionale alla costruzione di perfetti sistemi giuridici astratti, logici e concettuali, non può tuttavia non radicarsi, traendone origine, anche negli interessi concreti dei consociati, nel fluire magmatico della storia, e, con esso, nel divenire mutevole delle norme, così che essa, rimanendo scienza, ma qualificandosi per l'appunto come scienza pratica, trova dunque in sé stessa la possibilità di una composizione dialettica del dualismo forma-sostanza, astratto-concreto, che altrimenti rimarrebbe insopprimibile⁸.

zioni della dogmatica giuridica e della teoria generale del diritto, e la «fluidità delle norme, la loro mutevole vicenda nell'ambito di un medesimo ordinamento, e l'impossibilità [...] di soddisfare le esigenze di coerenza implicite nel concetto di sistema».

6 Si vedano, per quanto riguarda i più dettagliati riferimenti bibliografici: S. Pugliatti, *Continuo e discontinuo nel diritto*, in Id., *Grammatica e diritto*, cit., pp. 77-100; Id., *Nota su continuo e discontinuo*, in Id., *Grammatica e diritto*, cit., pp. 257-370.

7 Cfr., al riguardo, S. Pugliatti, *Continuo e discontinuo nel diritto*, in Id., *Grammatica e diritto*, cit., p. 77, in cui il curatore del volume segnala che il testo del primo degli indicati contributi e quello del secondo «formano le sezioni, separate dal tempo, da comporre, anche per la lettura, in un solo corpo».

8 Il saggio in cui Pugliatti estrinseca nella maniera maggiormente decisa e vigorosa la propria personale concezione del ruolo di "scienza pratica" della scienza giuridica è senza dubbio l'omonimo articolo *La giurisprudenza*

come scienza pratica, risalente al 1950 (per i riferimenti bibliografici precisi cfr. S. Pugliatti, *La giurisprudenza come scienza pratica*, in "Rivista Italiana di Scienze Giuridiche", 1950, pp. 50-86, ora in Id., *Grammatica e diritto*, cit., pp. 104-147). Si tratta di un lungo saggio, metodologicamente assai preciso ed argomentato, dalla cui lettura emerge un'impostazione teorico-giuridica che, modernamente orientata sulle premesse del positivismo logico, ma anche fortemente integrata da istanze storicistiche e pratiche, qualifica, in omaggio a quella tradizione di cui ogni aspetto della vita umana è figlio, «l'esperienza giuridica come vita e storia degli uomini» (S. Pugliatti, *La giurisprudenza come scienza pratica*, cit., p. 136), ossia come azione e come «attività libera e storia» (*Ibidem*, p. 122), e che, conseguentemente, valorizzando la prassi nella e della storia, e la componente pratica anche della scienza giuridica rispetto a quella puramente teoretica e conoscitiva, individua la *ratio* che unifica il sistema normativo, e il sistema concettuale su di esso elaborato dalla scienza giuridica stessa, non tanto nella – ormai insufficiente – logica, bensì, invece, in quella che viene definita "ragione pratica": tutto ciò «seguendo il criterio di valorizzare il dato di esperienza, ed evitando di cadere nell'astratto intellettualismo» (*Ibidem*, p. 114). In nome di tale ragione pratica, l'intera metodologia giuridica, secondo Pugliatti, seguendo un itinerario, sempre storicamente condizionato, che dalla norma positiva conduce al sistema per tornare alla storia attraverso il suo utilizzo a fini pratici, finisce per dover essere posta, lungo l'intero ciclo vitale del diritto, che passa attraverso i momenti caratteristici e alternativi, una volta formulata la norma, dell'attuazione spontanea della stessa, della sua applicazione giudiziale, o dell'esecuzione coattiva, su binari di forte concretezza. Pugliatti in tale articolo ribadisce dunque, così fissando l'esito di una personale, lunga e pluridecennale opera di perfezionamento speculativo e metodologico, che il sistema scientifico-giuridico, pur non dovendo rinunciare alla propria opera di sistematizzazione logico-razionale dei dati normativi, deve essere caratterizzato dall'elasticità, e giunge a sostenere che, nell'esperienza giuridica, «sistema e continuità sono una cosa sola, poiché il sistema può essere tale soltanto se dinamico, se costruito sul fattore tempo; e la continuità, allora, non è che l'espressione di codesto sistema, legato alla legge che determina e governa il fluire del tempo» (*Ibidem*, pp. 133-134). *La giurisprudenza come scienza pratica*, in definitiva, costituisce il momento che segna, per Salvatore Pugliatti, il conseguimento di un traguardo metodologico compiuto e definito: ossia il conseguimento della consapevolezza del fatto che il sistema del diritto, pur perfetto nella propria logica coerenza concettuale plasmata dal giurista, «resta e deve restare con la vita e con la storia in comunicazione continua e permanente e nessuna barriera di carattere formale può spegnerne il collegamento o pretendere di interromperne il moto circolare» (V. Scalisi, *Teoria e metodo in Salvatore Pugliatti. Attualità di un insegnamento*, in AA. VV., *Salvatore Pugliatti*

Per tale via, Pugliatti giunge quindi ad affermare – ed è qui che si insinua, si noti, il germe della tendenza anticipatrice “postmoderna” del suo pensiero – che il sistema normativo concettuale, con la sua rigida fissità, non è il sistema del diritto *tout court*, e non esaurisce in sé, pertanto, la dimensione della giuridicità⁹: il sistema del diritto, per il giurista messinese, è infatti (non il sistema di norme bensì) il sistema – pratico – complessivo dell'intera realtà storico-sociale, la quale in quanto tale già si nutre di un inscindibile nesso di fatti e di

giurista. Ricordo nel I centenario della nascita, cit., p. 577). Ed in tale compenetrazione tra continuo e discontinuo, tra l'astrattezza del sistema, che diventa tale non appena costruito, e la concretezza della storia e della pratica da cui parte e cui sempre tende la scienza giuridica, il giurista messinese afferma che, dialetticamente coniugandosi – ma, comunque, secondo una prospettiva ora maggiormente indirizzata alla storia – l'astratto ed il concreto, la forma e la sostanza, la logica e la probabilità, la fissità e la fluidità, la certezza e l'indeterminazione, accade che, metodologicamente, «nel diritto confluiscono logica e storia» (S. Pugliatti, *La giurisprudenza come scienza pratica*, cit., p. 142), e cioè l'unità astratta e granitica della prima e la molteplicità proteiforme e cangiante della seconda. Chi scrive ritiene che solo attraverso la comprensione delle pagine dell'articolo pugliattiano in esame sia possibile interpretare criticamente, nella sua completezza metodologica e nella sua intensa complessità di contesto e di formazione, la cifra teorica e la portata dell'essenza e del “testamento” culturale e metodologico di Pugliatti, contenuto nel volume *Studi sulla rappresentanza*, nella cui prefazione sono precisati i canoni teorici sottesi all'intero argomentare e pensare il diritto da parte dell'Autore: “la mia direttrice metodologica”, afferma Pugliatti nelle indicate pagine, è consistita e consiste nel «mantenere l'indagine a livello scientifico, senza concessioni o rinunce, valendosi delle analisi più sottili come strumento di rigorose costruzioni sistematiche, tenendo presente però che la scienza giuridica ha per oggetto il diritto positivo e questo, a sua volta, tende alla risoluzione di problemi pratici; e gli stessi concetti, dunque, elementi indispensabili alla intelligenza e più ancora alla costruzione scientifica, sono semplici strumenti, che hanno un valore relativo, anzi valgono in quanto possono adattarsi al diritto positivo e alla prassi. E poiché, nella sua concretezza, il diritto è vita e storia, anche i concetti giuridici, la terminologia tecnica e le sistemazioni della scienza giuridica, sono nel dominio della storia» (cfr. S. Pugliatti, *Studi sulla rappresentanza*, cit., pp. VII-VIII).

9 Cfr. S. Pugliatti, *Continuo e discontinuo nel diritto*, in Id., *Grammatica e diritto*, cit., p. 87: «sembra difficile, allo stato attuale degli studi, poter sostenere che l'ordinamento giuridico si risolva senza residuo nel sistema normativo».

valori, così affermandosi, a propria volta, come realtà giuridica mutevole e plastica¹⁰.

Ne deriva, pertanto, quale corollario necessitato, che «l'ordinamento giuridico rappresenta, nella speculazione metodologica di Pugliatti, la concretezza storica, e quindi il continuo mobile, mentre il sistema normativo [...] rappresenta il discontinuo astratto»¹¹, e che, per la composizione armonica di tale dualismo, la via praticabile non può essere che quella della reciproca integrazione dialettica tra il continuo mobile della storia – e della giuridicità complessivamente considerata – e il discontinuo astratto del sistema normativo. Infatti, «se il sistema normativo si configura come un complesso ordinato di schemi astratti, ricavati dall'ordinamento giuridico, che non esauriscono il concreto e permanente valore di giuridicità di tale ordinamento, ma ne descrivono soltanto gli aspetti più visibili¹²; se quindi si ammette che in realtà quel valore di giuridicità si attua in concreto e storicamente in maniera spontanea, e le norme astratte valgono solo in quanto e nei limiti in cui conseguono concreta applicazione, si trova il modo per risolvere il dualismo nel [...] rapporto tra la storia nella sua concretezza reale e la descrizione di tipi astratti di realizzazione, che nella storia hanno la loro sorgente perenne»¹³.

L'astratto della scienza giuridica, quindi, e il concreto della storia, mutuandosi reciprocamente si sintetizzano dialetticamente, per Pugliatti, nel fluire della storia umana e giuridica in cui entrambi sono gettati e da cui entrambi provengono; e se da tale sintesi dialettica è poi senz'altro possibile «scindere, ma solo per via di analisi e di astrazione, l'indice di valore costituente il formale criterio di giuridicità che si cristallizza in norme e gruppi

10 «Indubbiamente», infatti, osserva Pugliatti, rispetto al pur vasto sistema normativo che accorpa le norme positive vigenti, «l'ordinamento giuridico costituisce una realtà assai complessa, e concreta, quindi originaria» (S. Pugliatti, *Continuo e discontinuo nel diritto*, in id., *Grammatica e diritto*, cit., p. 87).

11 S. Pugliatti, *Continuo e discontinuo nel diritto*, in Id., *Grammatica e diritto*, cit., p. 87.

12 Ossia le norme positive vigenti.

13 S. Pugliatti, *Continuo e discontinuo nel diritto*, in Id., *Grammatica e diritto*, cit., p. 88.

di norme e che dà luogo al *discontinuo* statico astratto del *sistema normativo*, il sistema cioè del diritto positivo»¹⁴, così evidenziandosi ancora una volta il dualismo astratto-concreto nella composizione del sistema del diritto, tuttavia esso è comunque composto in sintesi e unità, poiché se la realtà giuridica coincide con la realtà storico-sociale, che “fornisce” essere e dover essere e ancora valori fatti e norme, «allora forma e sostanza – siccome avvinti da comune e solidale matrice – non possono che vivere in perfetta e costante simbiosi, e una divaricazione non dovrebbe risultare non solo ammissibile, ma neppure possibile, in base al principio, connaturato alla storia, della integrazione del discontinuo astratto nel continuo (mobile) concreto»¹⁵.

La scienza giuridica, insomma, per Pugliatti, per il Pugliatti che convive con i “postumi” traumatici post-bellici, recupera e consolida la propria legittimità scientifica e metodologica, nei tempi storici nuovi e nel rinnovato panorama normativo che ne deriva, in nome dell’acquisita consapevolezza del proprio appartenere, pur con le proprie astrazioni e sistematizzazioni logiche, sempre valide e, anzi necessarie, ma non esclusive e separabili dalla dinamica dei fatti¹⁶, a quella storia da cui promana l’esperienza giuridica e della quale essa (la scienza giuridica) non è che una parte costitutiva ed integrante.

In altri termini, la scienza giuridica, per consentire la perpetuazione della legittimità della propria formale astrattezza e delle proprie concettualizzazioni, deve essere calata all’interno del “sistema del diritto” cui appartiene: e si tratta di un sistema, concepito come

14 V. Scalisi, *Teoria e metodo in Salvatore Pugliatti. Attualità di un insegnamento*, in AA. VV., *Salvatore Pugliatti giurista. Ricordo nel I centenario della nascita*, cit., pp. 376-377.

15 *Ibidem*, cit., p. 377.

16 «Il sistema giuridico», nota Pugliatti, «non deve considerarsi staticamente, cioè come costruzione logica, fuori della vita e della storia, come uno scheletro o una impalcatura pietrificata o una stratificazione di cristalli [...]. Non si tratta, dunque, di un chiuso sistema logico, ma di un sistema aperto, in via di continuo svolgimento» (S. Pugliatti, *Nota su continuo e discontinuo*, in Id., *Grammatica e diritto*, cit., p. 327).

sistema nel contempo storico e reale¹⁷, in cui non ci sono, né possono esservi, fondamenti stabili ed immutabili, né norme o categorie giuridiche astoriche o atemporali; si tratta di un diritto «inquieto, contingente, instabile, socialmente e storicamente condizionato»¹⁸, della cui inevitabile relativizzazione del “tutto” la scienza giuridica non può non divenire criticamente consapevole.

Si tratta, peraltro, anche di un sistema del diritto che è e rimane pur sempre anche razionale, poiché il pensiero razionale, quale fattore di unità e criterio ordinante in grado volta per volta di cogliere e tessere i fili del sistema, non si risolve in una «sovrapposizione o sopraedificazione sull’originario mondo dei fatti e dei valori»¹⁹, ma assurge a «semplice strumento di sistemazione concettuale ai fini di una valida e rigorosa conoscenza scientifica dell’esperienza»²⁰: il sistema razionale del diritto, dunque, che il diritto – molteplice e fluido come la sua complessità storica – riconduce e rappresenta in unità, rimane necessario²¹, e validamente impiegabi-

17 La distinzione dei due termini, “storico” e “reale”, che qualificano il sistema del diritto, o ordinamento giuridico, complessivamente considerato, si sostanzia nel fatto che per “storicità” si intende il fatto che il diritto è visto come un prodotto della storia umana, che nascendo dalla storia, di essa costituisce un valore a propria volta immerso nel suo continuo moto in divenire, mentre per “realtà” deve intendersi l’identificazione della dimensione della giuridicità «con la stessa reale e concreta esperienza di vita degli uomini assurta a dover-essere» (cfr. V. Scalisi, *Teoria e metodo in Salvatore Pugliatti. Attualità di un insegnamento*, in AA. VV., *Salvatore Pugliatti giurista. Ricordo nel I centenario della nascita*, cit., p. 581).

18 *Ibidem*.

19 *Ibidem*, p. 581.

20 *Ibidem*, pp. 581-582. Cfr. anche S. Pugliatti, *Spunti Metodologici*, in Id., *Grammatica e diritto*, cit., p. 247.

21 La necessità dell’elemento unificatore ed ordinatore del pensiero razionale di natura scientifico-sperimentale, anche con riferimento all’esperienza giuridica, trova per Pugliatti una valida ragione nella presa d’atto del fatto che la ricerca dell’unità, più dettagliatamente di quell’unità «che non dissolve ed annulla ma è invece in grado di dare adeguato risalto alla molteplicità strutturale come pure alla varietà funzionale degli interessi, è un compito irrinunciabile in quanto espressione della stessa esigenza sistematica connaturata al diritto» (V. Scalisi, *Teoria e metodo in Salvatore Pugliatti. Attualità di un insegnamento*, in, *Salvatore Pugliatti giurista. Ricordo nel I centenario della nascita*, cit., p. 586).

le per la propria capacità ordinatrice, ma nel contempo nella storia deve rimanere imbrigliato, senza possibilità alcuna di “fuga” dalla propria non-assolutezza e di emancipazione astrattizzante rispetto alle maglie della concretezza degli eventi che studia e riordina.

Si tratta, insomma, di un “sistema del diritto”, e di una rinnovata concezione della scienza giuridica, in cui, dialetticamente convergendo continuo e discontinuo, storico-empirico e razionale, coesistono la molteplicità (spontaneamente asistemica, relativa ed irrazionale) del flusso perenne e del moto inarrestabile della storia, e l’unità (scientificamente e razionalmente costruita secondo il rigore della logica) del sistema normativo e scientifico, che, senza emanciparsi dalla molteplicità che esamina e cui nel contempo appartiene, alla molteplicità stessa fornisce valore, senso, ordine e unitarietà²².

Pugliatti, nel formalizzare una simile presa d’atto, delinea e traccia i contorni di un diritto e di un’esperienza giuridica (e di una scienza giuridica che ad essi coappartiene), che devono intendersi e concepirsi come dialettica sintesi, nella storia, tra storia e scienza, cioè come sintesi dialettica, nella storia, tra fatto e logica, tra concreto ed astratto, tra sostanza e forma.

In definitiva, secondo un approdo metodologico che, come è stato osservato, se potrebbe sembrare un «atto mistico di fede nel-

la storia»²³, in realtà, assurgendo a veicolo di attuazione di una vera e propria «rivoluzione copernicana»²⁴, introduce nel diritto una metodologia pluralista e, secondo alcuni, per l’appunto, anche e proprio la categoria concettuale della postmodernità, Pugliatti sembra riuscire a comporre il dualismo tra storia dell’uomo e scienza giuridica, vale a dire la cifra teorica più ricorrente e problematica dell’intera metodologia giuridica del secolo trascorso, attraverso il ricorso, in relazione al diritto e all’esperienza giuridica, al principio secondo cui la molteplicità non deve rimanere disgiunta e “altra” rispetto all’unità, o, che è lo stesso, al principio secondo cui l’unità riflette e tiene avvinta la molteplicità.

E, si noti, in tale «sintesi che vive in costante tensione dialettica, in grado come tale di sciogliere l’apparente contraddizione tra i due termini della coppia, nella misura in cui l’unità serve a dare risalto e valore alla molteplicità evitandone l’atomizzazione e la dispersione, e la molteplicità a sua volta valga a conferire storicità e concretezza dinamica all’unità»²⁵, inaugurando di fatto anche per il diritto la teoria della complessità sociale e l’era del pensiero del molteplice da cui il presente elaborato ha preso le mosse, Pugliatti sapientemente cristallizza i propri acquisiti convincenti metodologici nella formula, contratta ma densissima, e in effetti *ante litteram* rigorosamente postmoderna, che considera il diritto come «sintesi del molteplice nell’uno»²⁶.

3- LA DIALOGANTE COMPLESSITÀ DELLA COMUNICAZIONE POSTMODERNA NEL DIRITTO: LA TEORIA GENERALE DELLA RAPPRESENTANZA DI SALVATORE PUGLIATTI

Nell’ambito dell’ampia produzione giuridico-scientifica pugliattiana, sia per ciò che

22 Si leggano, quale specchio del pensiero complessivo dell’Autore, le parole, efficacissime, del giurista messinese: «ormai da anni la concezione puramente formalistica del diritto cede il terreno di fronte ad una considerazione più ricca e piena, quella dell’esperienza giuridica nelle sue molteplici articolazioni e sfaccettature. E non è consentito al giurista che sia – come deve essere – sensibile alla funzione del diritto, oltre che al fascino degli schemi concettuali, chiudere gli occhi di fronte a quelle correnti che tentano di valorizzare il diritto vivente o l’attuazione spontanea. Il pre o metagiuridico, il sociologico, non si possono facilmente accantonare. Il diritto è espressione della concreta realtà delle società umane, e non si lascia privare di quella dimensione, che è costituita dal dato sociale. Insomma: la società e la storia bussano alla porta del giurista, ed egli non può fingersi sordo, o tentare di abituarsi al rumore, per non subirne più la molestia» (S. Pugliatti, *Continuo e discontinuo nel diritto*, in Id., *Grammatica e diritto*, cit., p. 89).

23 V. Scalisi, *Teoria e metodo in Salvatore Pugliatti. Attualità di un insegnamento*, in AA. VV., *Salvatore Pugliatti giurista. Ricordo nel I centenario della nascita*, cit., p. 579.

24 Cfr. *Ibidem*, p. 577.

25 V. Scalisi, *Teoria e metodo in Salvatore Pugliatti. Attualità di un insegnamento*, in AA. VV., *Salvatore Pugliatti giurista. Ricordo nel I centenario della nascita*, cit., p. 586.

26 S. Pugliatti, *Continuo e discontinuo nel diritto*, in Id., *Grammatica e diritto*, cit., p. 93.

concerne il suo versante didattico²⁷, sia per ciò che invece riguarda il suo versante eminentemente monografico²⁸, appare assai interes-

27 Il principale testo di Pugliatti fisiologicamente predisposto, e finalizzato, allo scopo espresso di consentire l'apprendimento degli studenti universitari, è il già citato manuale *Istituzioni di diritto civile*, risalente al 1935. Suddiviso in quattro parti, rispettivamente dedicate all'ordinamento giuridico e alla norma giuridica, ai soggetti, all'attività giuridica (ossia ai fatti e ai negozi giuridici), e all'oggetto del diritto (ossia a cose e beni in senso giuridicamente rilevante), esso ricalca la classica, e per certi versi tuttora operante, scansione espositiva propria della maggior parte dei testi didattici relativi all'esposizione di livello istituzionale del diritto privato. Maggiormente innovativo, quanto ad ambizione espositiva e, correlativamente, quanto a strutturazione, è invece *Gli Istituti del diritto civile*, del 1943. Si tratta di un'opera complessa ed ambiziosa, la quale, pur essendo senz'altro – anch'essa – predisposta per l'ampia platea dei discenti universitari, da un lato si rivolge prevalentemente, e più efficacemente, a quella parte di essi che sia già in grado di maneggiare con una certa autosufficienza quantomeno conoscitiva la materia – istituzionale – del diritto privato, e, dall'altro lato, appare idonea ad aprirsi verso la sollecitazione dell'interesse anche degli addetti ai lavori che già da tempo dominano, per le più diverse ragioni professionali, la materia di riferimento: si tratta, in effetti, di un testo che, lungi dal seguire l'impostazione espositiva classica, analizza, secondo scelte metodologiche più o meno apertamente dichiarate, il diritto civile secondo un'ottica, avulsa dalla mera e pedissequa riproposizione e spiegazione del contenuto delle norme affrontate, in realtà tendente ad individuare la logica e la *ratio* sottese ai singoli, ampi istituti giuridici via via presi in considerazione; d'altro canto, lo stesso titolo dell'opera del 1943, che manifesta immediatamente l'intenzione di affrontare la tematica degli "istituti" del diritto civile, appalesa *ictu oculi*, alla sua semplice lettura, tutta la consistenza della propria diversità, nell'approccio alla medesima materia, rispetto alle semplici "istituzioni" di diritto civile affrontate dal giurista siciliano qualche anno prima.

28 Indipendentemente dall'enorme mole di brevi articoli, di saggi più o meno ampi, e di interventi editoriali estemporanei, relativi alle più disparate e talvolta tecnicissime questioni giuridiche di diritto civile, e non solo, da cui è composto il *corpus* giuridico-letterario pugliattiano (si pensi, a titolo di esempio, ai seguenti titoli, già di per sé soli indicativi di quanto si viene affermando: S. Pugliatti, *Sull'onerosità dell'avallo apposto a cambiali destinate allo sconto*, in "Il Foro Italiano", 1936; Id., *Concorso a premi mediante raccolta di figurine*, in "Il Foro della Lombardia", 1940; Id., *Prescrizione dell'azione tendente al riparto del compenso di salvataggio*, in "Riv. Dir. Navigaz.", 1940), l'attenzione monografica di Salvatore Pugliatti si è prevalentemente concentrata sui temi dei diritti reali,

sante effettuare, al fine di poter individuare, anche nelle pieghe della produzione civilistica del giurista messinese, la conferma del generale patrimonio metodologico "postmoderno" che si è esposto e ripercorso nelle pagine che precedono, l'analisi della teoria generale della rappresentanza così come elaborata dal giurista siciliano. Quest'ultima, in effetti, può essere legittimamente ritenuta la teoria relativa all'istituto giuridico che più di ogni altro – ricordando la posizione reciproca dei soggetti in esso coinvolti, e cioè il *dominus*, il rappresentante ed i terzi – sembra forse in grado di evidenziare l'insopprimibile natura dialogica coinvolgente sia – reciprocamente – le parti concretamente coinvolte nell'applicazione pratica dell'istituto stesso, sia – dinamicamente – le specificità delle istanze storiche a partire dalle quali ciascuna di esse muove con i concetti astratti su cui i principi giuridici della rappresentanza gravitano.

La rappresentanza, invero, costituisce non solo una materia verso cui Pugliatti ha manifestato una forte predilezione nel corso dell'indagine della rappresentanza e della pubblicità legale. Non è un caso, in effetti, se la maggior parte degli interventi del giurista siciliano sia in tema di proprietà che in tema di rappresentanza, ciascuno dei quali, talvolta, già può essere considerato, data l'ampiezza dei temi trattati, una vera e propria monografia, sia stata sapientemente accorpata, alla luce della propria rilevanza e forza tematica, per quanto di rispettiva pertinenza, nei due volumi *Studi sulla rappresentanza* e *La proprietà nel nuovo diritto*. Con riferimento, poi, alla pubblicità legale, va osservato che Pugliatti ha partecipato, a più riprese, al dibattito sulla sua natura e sul suo ruolo nell'ambito dell'esperienza tanto normativa quanto, più ampiamente, giuridica, dell'Italia, inserendo i propri spunti e la propria concezione all'interno di una più ampia collana giuridica di amplissimo respiro espositivo. Si vedano, al riguardo, i titoli dei seguenti volumi, elencati in ordine cronologico, già sopra specificati bibliograficamente: *La proprietà nel nuovo diritto*; *La trascrizione. La pubblicità in generale*, in *Trattato di diritto civile e commerciale* (diretto da A. Cicu e F. Messineo); *Studi sulla rappresentanza*. Non è da dimenticarsi, inoltre, la monografia intitolata *I fatti giuridici*, la quale, qualificabile come riproposizione, aggiornata e sviluppata, della corrispondente trattazione già inserita nel testo *Istituzioni di diritto civile*, nella versione revisionata dal primo, autorevolissimo allievo di Pugliatti, Angelo Falzea, ancora oggi costituisce un fondamentale contributo per l'inquadramento della contemporanea teoria dei fatti – ma anche dei negozi – giuridici: cfr. S. Pugliatti, *I fatti giuridici*, in collaborazione con A. Falzea, cit.

tera propria carriera scientifica, e che questi ha contribuito a sviluppare in maniera così lucidamente capillare, nel corso di decenni di studi ed approfondimenti progressivamente più maturi e consapevoli, da far sì che ancora oggi i testi pugliattiani in materia sono costantemente citati e indicati quali fonti bibliografiche ineludibili per chiunque voglia approcciarsi allo studio della teoria generale della rappresentanza²⁹, ma costituisce anche l'ambito settoriale in cui meglio degli altri è data la possibilità di testare l'applicazione concreta, ad un argomento specifico, dell'essenza postmoderna del pensiero e dell'opera del giurista messinese che si è tentato di tracciare nel paragrafo precedente.

Gli studi pugliattiani in materia di rappresentanza, in effetti, nello snodarsi, sin dagli albori della "giovinezza" scientifica dell'Auto-

29 Cfr., ad esempio, limitatamente all'indicazione di solo due dei massimi esponenti della dottrina giusciviltistica della scienza giuridica italiana degli ultimi decenni, i riferimenti a Pugliatti contenuti nei seguenti testi: F. Gazzoni, *Manuale di diritto privato*, Milano, 2007, pp. 1045-1046; C. M. Bianca, *Diritto Civile. III. Il contratto*, Milano, 2000, pp. 71 ss. Per una più generale indicazione bibliografica inerente gli studi scientifico-dottrinali, sia antecedenti l'entrata in vigore del nuovo codice civile del 1942, sia degli ultimi decenni, in materia di rappresentanza, si vedano i seguenti contributi: A. Nattini, *La dottrina generale della procura. La rappresentanza*, Milano, 1910; V. Neppi, *La rappresentanza nel diritto privato moderno*, Padova, 1930 (opera personalmente recensita da Pugliatti nell'intervento *Idee e spunti sulla rappresentanza (A proposito di un libro recente)*, di seguito meglio indicato); F. Saggese, *La rappresentanza nella teoria e nella pratica del diritto privato italiano*, Napoli, 1933; T. Ravà, *Circolazione giuridica e rappresentanza indiretta*, Milano, 1953; U. Natoli, *La rappresentanza*, Milano, 1977; F. Bonelli, *Studi in tema di rappresentanza e di responsabilità dell'imprenditore*, Milano, 1978; P. Papanti-Pellettier, *Rappresentanza e cooperazione rappresentativa*, Milano, 1983; G. Visintini (a cura di), *Rappresentanza e gestione*, Padova, 1992; A. Salomoni, *La rappresentanza volontaria*, Padova, 1997. Per la letteratura tedesca, ricca sul tema e assai conosciuta e apprezzata da Pugliatti, cfr.: R. von Jhering, *Mitwirkung für fremde Rechtsgeschäfte*, in Id., *Jahrbücher für die Dogmatik*, I, 1857; P. Laband, *Die Stellvertretung bei dem Abschluss von Rechtsgeschäften nach dem allgemeinen deutschen Handelsgesetzbuch*, in *Zeitschrift für das gesamte Handelsrecht*, 1866; S. Schlossmann, *Die Lehre von der Stellvertretung: insbesondere bei obligatorischen Verträgen*, Leipzig, 1900 (rist. Aalen, 1970); J. Hupka, *Die Vollmacht*, Leipzig, 1900. Per un profilo comparatistico, infine, si veda S. Ferreri, *Rappresentanza, diritto comparato e straniero*, in *Enc. Giur. Treccani*, XXV.

re³⁰, secondo un lungo e razionale percorso di maturazione e compimento professionale – variamente articolato in brevi interventi³¹, in saggi lunghi che talvolta divengono monografie³², o in semplici note a sentenze³³ – che

30 Osserva bene Gustavo Minervini, in effetti, che i principali saggi di Pugliatti relativi, in punto di rappresentanza, al tema della relazione tra il rapporto di gestione e l'estrinsecazione verso l'esterno di tale rapporto sottoforma di attuazione del potere rappresentativo, «sono tutti stretti in un pugno di anni, tra il 1927 e il 1930», e che, posto che il giurista messinese nel 1927 aveva appena 24 anni, il suo già elevato livello di preparazione tecnico-giuridica, se parametrato alla giovane età e all'inevitabile inesperienza professionale e scientifica, «veramente è stato un miracolo» (per le citazioni, cfr. G. Minervini, *Salvatore Pugliatti: il mandato e la rappresentanza indiretta*, in AA. VV., *Salvatore Pugliatti giurista. Ricordo nel I centenario della nascita*, cit., p. 626). Per un elenco degli indicati contributi di Pugliatti della fine degli anni Venti aventi ad oggetto la rappresentanza, cfr.: S. Pugliatti, *L'atto di disposizione e il trasferimento dei diritti*, in "Annali dell'Istituto di scienze giuridiche, economiche, politiche e sociali della R. Università di Messina", I, 1927, ora in Id., *Diritto civile. Metodo – Teoria – Pratica*, cit., pp. 3-32, nonché in Id., *Studi sulla rappresentanza*, cit., pp. 3-33; Id., *Il conflitto d'interessi tra principale e rappresentante*, in "Annali dell'Istituto di scienze giuridiche, economiche, politiche e sociali della R. Università di Messina", II, 1928, ora in Id., *Studi sulla rappresentanza*, cit., pp. 35-154; Id., *Il rapporto di gestione sottostante alla rappresentanza*, in "Annali dell'Istituto di scienze giuridiche, economiche, politiche e sociali della R. Università di Messina", III, 1929, ora in Id., *Studi sulla rappresentanza*, cit., pp. 155-212; Id., *Idee e spunti sulla rappresentanza (A proposito di un libro recente)*, in "Annali dell'Istituto di scienze giuridiche, economiche, politiche e sociali della R. Università di Messina", IV, 1929-1930, ora in Id., *Studi sulla rappresentanza*, cit., pp. 213-259.

31 Cfr., a titolo esemplificativo, la struttura del già segnalato S. Pugliatti, *L'atto di disposizione e il trasferimento dei diritti*, oppure di Id., *Abuso di rappresentanza e conflitto di interessi*, ora in Id., *Studi sulla rappresentanza*, cit., pp. 261-312, di Id., *Idee e spunti sulla rappresentanza*, in Id., *Studi sulla rappresentanza*, cit., nonché di Id., *Sulla rappresentanza indiretta*, in Id., *Studi sulla rappresentanza*, cit., pp. 395-410.

32 A tale categoria appartengono ad esempio, i seguenti contributi, che si sviluppano lungo decine di facciate, e che pertanto possono essere annoverati, dal punto di vista tipologico, tra i saggi lunghi, o tra le brevi monografie (si indicheranno solo i relativi titoli, rinviando alle annotazioni già sopra svolte per la più dettagliata reperibilità bibliografica): *Fiducia e rappresentanza indiretta*; *Il conflitto d'interessi fra principale e rappresentante*; *Il rapporto di gestione sottostante alla rappresentanza*.

33 Si vedano, al riguardo: S. Pugliatti, *Contratto per persona da nominare e tassa di registro*, in "Rivista di Diritto

si conclude nel 1965 con la pubblicazione della silloge *Studi sulla rappresentanza*, opera conclusiva e di raccordo del pregresso, manifestano, per lo studioso, un estremo interesse derivante dal fatto che in tutti i contributi in analisi è possibile individuare un concetto base, un principio di fondo, insistentemente ribadito a più riprese da Pugliatti, nel quale è data a propria volta la possibilità di rinvenire quell'attenzione per la dimensione concreta e pratica dell'esperienza giuridica che, considerata unitamente alla consapevolezza della necessità di fare ricorso anche e contemporaneamente all'astrattezza logica del castello concettuale elaborato dalla scienza giuridica, costituisce il cardine fondante la concezione – postmoderna – dell'unità e della molteplicità del diritto, in cui si fondono dialetticamente, nella dimensione contemporanea della complessità sociale e giuridica, l'unitarietà della concettualizzazione dogmatica e la molteplicità del reale storico giuridicamente rilevante e della sua attualità, ed in cui si sostanzia, come si è visto e detto, l'intera filigrana della contemporanea teoria della complessità della dimensione giuridica dell'agire umano.

Tutti gli articoli e saggi sulla rappresentanza scritti da Pugliatti, dunque, sono dominati dalla martellante insistenza su di un'idea forte, costituente il punto di riferimento attorno al quale gravitano i dettagli delle singole trattazioni, e sulla quale ruota l'intera concezione pugliattiana di rappresentanza: si tratta, in definitiva, dell'idea secondo cui il fenomeno rappresentativo, per poter essere colto nel proprio senso giuridico compiuto, non può essere incasellato nella cornice eminentemente formale, sostenuta dalla dottrina allora domi-

nante³⁴, dell'autonomia della rappresentanza, discendente dalla procura, rispetto al rapporto di gestione ad essa sottostante e sussistente tra rappresentante e rappresentato, ma deve invece essere inquadrato nella categoria – sostanziale – della cooperazione tra tali due soggetti, in virtù della quale il potere di agire verso l'esterno con i terzi, posto in capo al rappresentante, è da ricollegarsi non alla formalizzazione dell'incarico in suo favore per il tramite della procura, ma, sostanzialmente, «al perseguimento dell'interesse concreto del *dominus* che si esprime in un negozio di gestione contenente insieme incarico obbligo e potere di curare un affare altrui»³⁵.

Pugliatti, in altri termini, ripudia apertamente la teoria, profondamente formalistica, ed allora dominante, di Hupka, secondo cui, nella struttura del fenomeno rappresentativo, dovendosi mantenere rigorosamente separato il rapporto interno di gestione (tra rappresentante e rappresentato) dal rapporto esterno in virtù del quale il rappresentante impegna la posizione giuridica del *dominus* verso i terzi, la rappresentanza va considerata come un istituto giuridico, svincolato e autonomo rispetto al rapporto di gestione sottostante, che, assumendo rilievo solo nel momento della sua estrinsecazione esterna,

34 Ossia dalla dottrina di Hupka, per le realtà giuridiche di lingua tedesca, e di Nattini, per l'Italia.

35 A. Trabucchi, *La rappresentanza*, in AA. VV., *L'opera di Salvatore Pugliatti*, in "Rivista di Diritto Civile", 1978, Parte I, p. 576. Trabucchi, valorizzando la portata sia innovativa che lungimirante del pensiero di Pugliatti in tema di rappresentanza, osserva anche, qualche riga dopo, che tale idea madre, che valorizza l'interesse concreto che spinge il rappresentato ad avvalersi della cooperazione del rappresentante, da Pugliatti «svilupata e difesa in tutto l'arco della vita scientifica dello studioso» (*Ibidem*), ha trovato puntuale conferma normativa nella codificazione post-bellica, dal momento che, rileva l'insigne civilista patavino, è necessario prendere atto del fatto che «il codice del '42 ha [...] tradotto in norme alcune delle più significative proposte di applicazione della concezione ideale di Pugliatti, come quelle sul regime dei vizi del volere e degli stati soggettivi del rappresentante e del rappresentato, e ha – nel contempo – risolto, sul piano pratico della disciplina concreta, alcuni problemi in tema di mandato che poi hanno dato occasione a nuovi vivaci dibattiti per la ricostruzione sistematica della materia» (*Ibidem*, p. 577).

Finanziario e Scienza delle Finanze", 1940, n. 2, ora in Id., *Studi sulla rappresentanza*, cit., pp. 363-372; Id., *Limiti della c.d. interposizione processuale nella esecuzione tributaria*, in "Rivista di Diritto Finanziario e Scienza delle Finanze", 1942, n. 4, ora in Id., *Studi sulla rappresentanza*, cit., pp. 373-384; Id., *Rappresentanza legale e sospensione della prescrizione*, in "Il foro della Lombardia", anno III, fasc. 2, ora in Id., *Studi sulla rappresentanza*, cit., pp. 385-394; Id., *La rappresentanza indiretta e la morte del rappresentante*, in "Il foro padano", 1953, fasc. 5, ora in Id., *Studi sulla rappresentanza*, cit., pp. 411-449.

riceve la legittimazione della propria autonomia – “esterna” – in virtù della legge o della procura quale atto di investitura formale, unilaterale, rivolto a terzi, e costitutivo di poteri spendibili all'esterno del rapporto di gestione, in capo al rappresentante³⁶.

In opposizione ad una simile concezione, invece, il giurista messinese, facendo propria

36 La ricostruzione della concezione formale di rappresentanza ora indicata è operata da Pugliatti, prima dell'esposizione dei suoi punti di criticità e delle ragioni del suo abbandono, in maniera esemplare, sin dal suo originarsi. Per la chiarificazione della concezione di Hupka, e per consentire anche un'ulteriore esemplificazione della lucidità espositiva e dell'obiettività di Pugliatti nella comprensione dell'altrui pensiero giuridico nei temi più disparati, sembra opportuno riportare di seguito il lungo passo in cui il giurista messinese cristallizza lo stato dell'arte a sé contemporaneo descrivendo il contenuto della teoria maggioritaria, hupkiana e nattiniana, sulla rappresentanza: «si osservò allora che l'efficacia diretta, che è il fenomeno caratteristico della rappresentanza, ha luogo quando il rappresentante munito di poteri, agisca in nome del rappresentato, e che ciò avviene non solo quando vi sia un contratto di mandato, ma anche quando si abbia un altro rapporto di gestione, di natura contrattuale [...] o quasi-contrattuale [...], od anche extracontrattuale [...], che debba essere eseguito in confronto di terzi. Allora si ragionò così: se il fenomeno rappresentativo è connesso coi più svariati rapporti di gestione non può ricondursi ad alcuno di essi, ed in particolare al mandato, ma deve riferirsi ad un *quid* autonomo rispetto ai rapporti medesimi. Così il negozio di gestione venne relegato nei rapporti interni tra cooperatore e principale, e la rappresentanza considerata come istituto giuridico autonomo, avente la sua fonte o direttamente nella legge (rappresentanza *legale*, rappresentanza *necessaria*), o in un negozio di procura o di conferimento di potere [...]. Questo negozio si considerò dapprima come un contratto (negozio giuridico *bilaterale*), quindi come una semplice dichiarazione *unilaterale* del rappresentato, non recettizia o recettizia da parte del rappresentante soltanto, o esclusivamente da parte del terzo, ovvero indifferentemente dall'uno o dall'altro, a scelta del principale; oppure necessariamente da parte di entrambi, rappresentante e terzo. Taluni considerarono questo negozio come causale, altri lo considerarono come negozio astratto: la tendenza prevalente fu in ogni modo quella che sostenne la completa autonomia di esso rispetto al rapporto di gestione. In tal modo qualsiasi contatto tra rapporto esterno e rapporto interno fu eliminato, e tutta la dottrina della rappresentanza venne costruita sul rapporto esterno, staccato del tutto dal rapporto fondamentale di gestione» (S. Pugliatti, *Il conflitto d'interessi tra principale e rappresentante*, in *Id.*, *Studi sulla rappresentanza*, cit., p. 52).

la visione dello Schlossmann³⁷, rivendica una concezione sostanzialistica della rappresentanza, «quale riflesso nel campo giuridico del fenomeno della cooperazione»³⁸, che mira «ad

37 Per lo Schlossmann, si ricorda, il rapporto di gestione è il presupposto necessario perché il negozio concluso dal rappresentante produca i suoi effetti in capo al rappresentato, anzi, tali effetti devono ricondursi alla speciale natura dei singoli, differenti rapporti di gestione, che sono caratterizzati da un elemento comune consistente nello scopo che si propongono. Si veda, in merito, S. Schlossmann, *Die Lehre von der Stellvertretung: insbesondere bei obligatorischen Verträgen*, cit., pp. 15-17 *passim*: «in tutti i rapporti rappresentativi si rinviene un determinato scopo costante: il rappresentante [...] agisce sempre per l'altro, vale a dire *allo scopo e nell'intento* di produrre un effetto giuridico in pro d'altri. Egli agisce *per scopi altrui*. [...] *Prestazioni d'opera per altri* è perciò l'unico fattore costante in tutti gli svariati rapporti rappresentativi». E Pugliatti, analizzando e aderendo al descritto pensiero dello Schlossmann, chiarisce ulteriormente che «questo elemento comune a tutti i rapporti di gestione e che nei singoli rapporti assume una fisionomia più specifica e più determinata, trae seco le ragioni per mezzo delle quali il fenomeno della rappresentanza riceve la sua piena giustificazione» (S. Pugliatti, *Il conflitto d'interessi tra principale e rappresentante*, in *Id.*, *Studi sulla rappresentanza*, cit., p. 47, n. 7).

38 S. Pugliatti, *Il rapporto di gestione sottostante alla rappresentanza*, in *Id.*, *Studi sulla rappresentanza*, cit., p. 166. Si noti che la cooperazione sulla quale Pugliatti, unanimemente rispetto al pensiero dello Schlossmann, fonda la struttura più profonda della rappresentanza quale istituto giuridicamente rilevante, e, in particolare, la struttura del più tipico fenomeno che prende il nome di rappresentanza volontaria, si caratterizza, a differenza della cooperazione materiale, per la propria giuridicità, dal momento che «l'attività nella quale si concreta la rappresentanza consiste nel compimento di uno o più atti giuridici. È, sotto questo particolare profilo, *attività giuridica*, cioè creatrice di rapporti giuridici veri e propri, e quindi di situazioni giuridiche soggettive attive e passive. In contrapposto e in correlazione, si parla di *attività materiale*, cioè *non giuridica*, che può essere materiale in senso proprio, come può essere di natura spirituale, o, in genere, *immateriale*» (cfr. il saggio S. Pugliatti, *Programma introduttivo di un corso sulla rappresentanza in diritto privato*, in *Id.*, *Studi sulla rappresentanza*, cit., p. 517). Poche righe oltre, il giurista messinese è, ad avviso di chi scrive, ancora più chiaro, laddove afferma che «la caratteristica dell'attività del rappresentante, cioè della cooperazione giuridica, consiste [...] in ciò che essa *si proietta all'esterno*, cioè fuori della sfera giuridica del rappresentante, interessando la sfera giuridica di terzi estranei al rapporto (o ai rapporti) tra quelli. Viceversa la cooperazione materiale si mantiene nell'ambito dei rapporti (interni) tra principale e cooperatore» (*Ibidem*, p. 518).

agevolare il conseguimento degli scopi che i privati si propongono, allorché danno vita ad un rapporto di cooperazione, e traduce in termini giuridici le esigenze pratiche nascenti da tale rapporto, per la più opportuna tutela degli interessi, che per esso vengono messi in gioco»³⁹. In virtù di tale sostanzializzazione del fenomeno rappresentativo e di tale valorizzazione del fenomeno collaborativo tra rappresentante e rappresentato, secondo Pugliatti assume dunque rilievo fondante, e integrante la rappresentanza, proprio, e soprattutto, il rapporto di gestione, ossia il rapporto in virtù del quale sorge l'interesse del rappresentato a che il rappresentante, suo collaboratore, compia verso l'esterno una determinata attività idonea a soddisfare, per il tramite del compimento di un'attività giuridicamente rilevante, un suo interesse concreto⁴⁰.

Il rapporto rappresentativo idealtipico e completo, in sostanza, risulta costituito, per il

39 S. Pugliatti, *Il rapporto di gestione sottostante alla rappresentanza*, in Id., *Studi sulla rappresentanza*, cit., p. 166.

40 Per un'ottima delineazione dei caratteri del rapporto di gestione sottostante rispetto al momento dell'esteriorizzazione del fenomeno rappresentativo verso l'esterno, ossia nei rapporti con i terzi, si leggano le parole di Pugliatti stesso: «il rapporto di gestione è uno speciale rapporto giuridico, che nasce quando si pongono in essere determinati fatti di cooperazione. Una persona si propone di impiegare l'attività di un'altra ai fini propri, e perciò si mette d'accordo con quella e conclude un negozio, dal quale nasce uno speciale rapporto giuridico, costituito da un complesso di diritti e di obblighi reciproci tra le parti, tra cui è caratteristico l'obbligo dell'agente di impiegare la propria attività, non già alla realizzazione di un fine proprio, ma al conseguimento di uno scopo del principale. Il rapporto di gestione dà al principale la certezza pratica che il cooperatore compirà una serie di operazioni per la realizzazione di uno scopo altrui cioè del principale stesso; egli è vincolato in tal senso, ed il principale ha diritto a pretendere che mantenga l'impegno assunto» (S. Pugliatti, *Il rapporto di gestione sottostante alla rappresentanza*, in Id., *Studi sulla rappresentanza*, cit., pp. 166-167). Per una più generale ampia ed assai esaustiva esposizione, anche per quanto riguarda l'indicazione dell'opportuno apparato bibliografico, sia di lingua italiana che di tradizione culturale germanica, del dualismo tra la corrente autonomistica e quella antiautonomistica della procura, e dunque del conferimento del potere rappresentativo e del suo successivo esercizio, rispetto al rapporto di gestione tra principale e rappresentante, cfr. S. Pugliatti, *Il conflitto d'interessi tra principale e rappresentante*, in Id., *Studi sulla rappresentanza*, cit., pp. 60-68 ss., n. 21.

Nostro, da due elementi essenziali: in primo luogo, dal rapporto di gestione attributivo del potere di rappresentanza, ossia dall'incarico «conferito dal principale al cooperatore, mercé il quale, in virtù di un determinato vincolo giuridico [...], quello si assicura il compimento di una certa attività da parte di questo, che abbia ad oggetto la trattazione e la conclusione di uno o più negozi giuridici con terze persone, nell'interesse del principale che ha conferito l'incarico»⁴¹; in secondo luogo, dalla rappresentanza vera e propria, ossia dal comportamento rappresentativo, dalla cosiddetta *contemplatio domini*, cioè a dire da un «comportamento dell'agente di fronte ai terzi [...], a mezzo del quale egli, facendosi conoscere da costoro come cooperatore e sostituto del principale, e rivelando nel contempo la esistenza e il contenuto del rapporto di gestione, pone questo come punto di riferimento e di attrazione delle contrattazioni»⁴² al fine di realizzare l'interesse del rappresentato. E il legame tra tali due elementi essenziali è caratterizzato in maniera tale per cui, nel suo complesso, la rappresentanza, così strutturata, si trova per Pugliatti, per quanto concerne la sua estrinsecazione all'esterno, cioè nei rapporti con i terzi, in una condizione di dipendenza concettuale e strutturale rispetto al rapporto fondamentale di gestione, potendo tutt'al più parlarsi, per il Nostro, di «unione organica tra l'una e l'altro»⁴³, poiché, in definitiva, e indipendentemente dalla specifica sottocategoria di rappresentanza alla quale si possa fare riferimento⁴⁴, la con-

41 S. Pugliatti, *Il rapporto di gestione sottostante alla rappresentanza*, in Id., *Studi sulla rappresentanza*, cit., p. 160.

42 *Ibidem*, p. 162. Pugliatti osserva anche, assai puntualmente, che «fino a quando non interviene la *contemplatio domini*, non si può propriamente parlare di rappresentanza» (*Ibidem*).

43 *Ibidem*, p. 159.

44 Pugliatti, al riguardo, distingue la rappresentanza volontaria, che si realizza tra due soggetti entrambi pienamente capaci e legittimati giuridicamente al compimento delle attività di cui al rapporto rappresentativo di riferimento, e che «vale ad ampliare le possibilità di agire del rappresentato, il quale si avvale dell'opera altrui», dalla rappresentanza legale, in cui uno dei due soggetti è invece incapace di agire, così che si rende necessario, *ex lege*, supplire a tale incapacità per il tramite, per l'appun-

templatio domini avulsa dall'interesse del *dominus* alla sua effettiva attuazione verso l'esterno si rivela operativamente e giuridicamente sterile, in quanto, necessariamente e sempre, «il comportamento del rappresentante si concretizza nell'agire nell'interesse del rappresentato»⁴⁵.

In una simile rappresentazione del fenomeno giuridico rappresentativo, in cui il lato formale del fenomeno stesso – e con esso il correlativo ruolo del rappresentante – trae ineludibilmente la necessaria giustificazione della propria manifestazione esteriore nel mondo giuridico solo laddove via sia un interesse sostanziale del rappresentante, sotteso al rapporto di gestione, posto alla base dell'attivazione dell'intero meccanismo rappresentativo⁴⁶,

to, della rappresentanza, dalla rappresentanza necessaria (in senso stretto), che è caratterizzata dal fatto di attivarsi a fronte di una situazione, permanente e non transitoria, in cui i soggetti di riferimento – si tratta prevalentemente di enti e persone giuridiche – «hanno bisogno di rappresentanti per potere agire e provvedere alla realizzazione e alla tutela dei propri interessi», così che «si profila – specialmente con riferimento alle persone giuridiche pubbliche – quello speciale tipo di rapporto che si denomina *organico*, in virtù del quale il soggetto che agisce *per l'ente*, pur mantenendo l'autonomia soggettiva, in ordine alla propria sfera giuridica, per ciò che attiene all'attività che deve compiere (e compie) per l'ente, si considera come inserito nell'organizzazione dell'ente medesimo, come *organo di esso*. Viene meno, così, la dualità soggettiva» (per le citazioni, cfr. S. Pugliatti, *Programma introduttivo di un corso sulla rappresentanza in diritto privato*, in Id., *Studi sulla rappresentanza*, cit., pp. 516-517).

45 *Ibidem*, p. 530. Si può dunque affermare, con Trabucchi, che, in una simile relazione di coabitazione e di contemporanea dipendenza unidirezionale tra la rappresentanza ed il rapporto di gestione, per Pugliatti «il tanto invocato potere che il rappresentante riceverebbe dall'investitura astratta della procura si trova esposto ai limiti offerti dalla presenza concreta ed effettuale del rapporto gestorio che estende l'interesse di cui questo si alimenta anche come presupposto di una efficace rappresentanza» (A. Trabucchi, *La rappresentanza*, in AA. VV., *L'opera di Salvatore Pugliatti*, in "Rivista di Diritto Civile", cit., p. 582).

46 In nome della centralità sostanziale dell'interesse del rappresentato, che orienta sia il rapporto di gestione sia la formalizzata attività esteriore del rappresentante, quest'ultimo, in definitiva, secondo Pugliatti «deve, in primo luogo, considerarsi come un cooperatore del principale, cioè come un soggetto a cui è affidato dalla legge o dal volere libero dell'interessato, l'incarico di compiere uno o più atti o negozi giuridici in nome e per conto del principale. Egli è quindi soggetto di un rapporto giuridico che gli crea una posizione di vincolo di fronte al prin-

sono enucleabili, per Pugliatti, tre corollari concettuali che, nel momento stesso in cui costituiscono una conferma anche normativa a posteriori della correttezza dell'inquadramento concettuale e sistematico dell'istituto, contribuiscono anche a meglio definire i contorni di una teoria generale della rappresentanza affatto particolare ed acuta.

In primo luogo, il giurista messinese osserva che solo una concezione, come quella da egli adottata, che valorizzi il rilievo pratico e sostanziale del rapporto di gestione, e dunque le ragioni concrete per le quali il *dominus* intende avvalersi della collaborazione del rappresentante, è in grado di rendere ragione, nell'ambito del sistema normativo predisposto dal legislatore in tema di rappresentanza, della disposizione – si tratta dell'art. 1394 del codice civile – che sancisce l'annullabilità del contratto concluso dal rappresentante in conflitto d'interessi con il rappresentato. È evidente, in effetti, che se l'essenza del fenomeno rappresentativo, per delinearne i contorni di legittimità ed operativi, si riducesse alla mera considerazione dell'esistenza e della validità dell'investitura formale in favore del rappresentante, e considerasse per ciò solo validamente spendibili verso l'esterno i relativi

capale medesimo, e si presenta ai terzi come sostituto di quello, nell'intento di realizzare, stringendo dei rapporti giuridici con essi, degli scopi pratici che devono servire a lui» (S. Pugliatti, *Il conflitto d'interessi tra principale e rappresentante*, in Id., *Studi sulla rappresentanza*, cit., pp. 40-41). La rappresentanza in senso proprio si ha quindi, per il giurista messinese, «quando si considera il cooperatore in quelle relazioni in cui egli si sostituisce, di fronte ad un terzo, al suo principale, in modo da far sì che gli effetti del negozio che egli si avvia a portare a compimento ricadano in definitiva entro la sfera giuridica del rappresentato [...]. In questo atteggiamento il rappresentante è qualcosa di più che un mero cooperatore del principale, poiché non è più, soltanto quegli che, rispetto a lui, ha l'obbligo di svolgere una determinata attività; ma è inoltre colui che di fronte al terzo si presenta come *alter ego* del principale medesimo, e, tenendo un determinato contegno, pone in essere dei rapporti che vincolano direttamente il principale e il terzo contraente, come se essi avessero concluso il negozio tra loro, senza intermediazione alcuna. E diciamo qualcosa di più, perché egli non cessa di essere cooperatore del principale; però non è più tale rispetto a lui soltanto, ma anche rispetto al terzo, come sostituto del principale medesimo, per la realizzazione dei cui fini egli agisce» (*Ibidem*, p. 42).

poteri rappresentativi, senza riservare alcuna rilevanza alle reali esigenze concrete del rappresentato⁴⁷, non avrebbe neppure motivo alcuno di cittadinanza una norma che sanzionasse l'operato – formalmente ineccepibile – di un rappresentante munito di regolari poteri rappresentativi, solo per il fatto che gli interessi di questi fossero eventualmente in contrasto con quelli di colui da cui promana il potere rappresentativo stesso. Se, invece, è necessario e corretto riconnettere la rappresentanza, nel suo versante formale, alla sostanza di cui è permeato il rapporto di gestione, e se nel rapporto di gestione «il rappresentante, cooperatore del principale, assume l'obbligo di agire nell'interesse del mandante»⁴⁸, allora è inevitabile che «quando questo obbligo viene

47 Si tratta di una teoria sostenuta, coerentemente rispetto alle premesse della teorica generale di partenza, da Hupka e, in Italia, dal Messineo e soprattutto dal Betti, per il quale vedasi E. Betti, *Conflitto d'interessi fra rappresentante e rappresentato e sua influenza sull'obbligazione cambiaria del rappresentato*, in "Rivista del Diritto Commerciale e del Diritto Generale delle Obbligazioni", XXIV, 2, pp. 20-35, in cui, successivamente all'affermazione secondo cui il conflitto di interessi avrebbe un'efficacia paralizzatrice sul rapporto rappresentativo, in quanto renderebbe «la rappresentanza incongrua alla funzione sua» (p. 24), si trova in realtà espresso l'assunto per il quale l'interesse del rappresentato non deve essere preso in considerazione rispetto al negozio concluso dal rappresentante con il terzo.

48 A. Trabucchi, *La rappresentanza*, in AA. VV., *L'opera di Salvatore Pugliatti*, in "Rivista di Diritto Civile", cit., p. 577. Per un'analitica e minuziosa carrellata dei nomi, delle opere, e delle correlative citazioni, degli Autori italiani e tedeschi – fra i quali spiccano il Coviello e l'Asquini, per la dottrina italiana, e lo Schlossmann e il Regelsberger per la dottrina tedesca – che, considerati nel loro complesso, vanno a formare, al tempo in cui Pugliatti scrive, la tendenza giusculturale propensa a ritenere che il rappresentante debba sempre agire nell'interesse del principale o che per lo meno non possa agire contro il suo interesse, e ad assegnare conseguentemente al conflitto di interessi, o al fatto impeditivo che il rappresentante non curi gli interessi del principale, un'efficacia impeditiva del normale svolgimento del rapporto rappresentativo, secondo conclusioni raggiunte anche attraverso la dinamica specifica del contratto concluso dal rappresentante con se medesimo, ritenuto dai più inammissibile proprio a causa del conflitto tra rappresentante e rappresentato in esso potenzialmente sempre presente, si veda S. Pugliatti, *Il conflitto d'interessi tra principale e rappresentante*, in Id., *Studi sulla rappresentanza*, cit., pp. 110-113, n. 80.

trascurato perché il rappresentante impegna nell'affare un interesse suo proprio o di un terzo, sorge quel conflitto che viene a inficiare la stessa ragione dell'impegno gestorio. Cessando lo scopo per cui il potere rappresentativo è concesso, il rappresentante viene privato del potere di vincolare il *dominus* e perciò l'atto compiuto in tale posizione è annullabile»⁴⁹: in altri termini, per impiegare le stesse parole di Pugliatti, poiché il rappresentante ha l'obbligo di tendere a realizzare l'interesse del *dominus* di cui al rapporto di gestione, «se dunque il rappresentante agisce [...] (anche) nell'interesse proprio o di un altro soggetto, la sua legittimazione ne risulta compromessa, e la conseguenza è: o che debba essere attribuita ad altro soggetto, o che il vizio si riflette sull'atto, che ne rimane a sua volta viziato»⁵⁰.

In secondo luogo, il principio della rilevanza della tutela degli interessi perseguiti, per il tramite del meccanismo rappresentativo, dal principale-rappresentato, correlato al principio per cui l'esercizio del potere rappresentativo da parte del rappresentante trova la propria scaturigine prima nell'interesse sostanziale di cui al sottostante rapporto di gestione, comporta che sia superata la concezione per la quale «il c.d. potere di rappresentanza nasce[rebbe] dalla procura»⁵¹, e per la quale, in definitiva, «il fulcro della rappresentanza volontaria sarebbe costituito dalla procura, che è la fonte del potere di rappresentanza (il quale, a sua volta, *legittima* il rappresentante ad agire a nome del rappresentato), e ne determina ambito, vita e morte, nonché modalità ed

49 *Ibidem*, pp. 577-578.

50 S. Pugliatti, *Programma introduttivo di un corso sulla rappresentanza in diritto privato*, in Id., *Studi sulla rappresentanza*, cit., p. 515. Analoghi rilievi, e analoghe conseguenze giuridiche, stante la medesimezza delle premesse, come si è peraltro già accennato nelle note che precedono, valgono d'altro canto, per il giurista messinese, anche per quanto riguarda la disciplina del contratto concluso dal rappresentante con sé stesso di cui all'art. 1395 del codice civile: anche in questo caso l'atto è annullabile, poiché anche «il contratto concluso dal rappresentante in proprio o come rappresentante di un'altra parte (doppia rappresentanza) deve ritenersi, in linea di principio, viziato, a causa del conflitto di interessi al quale normalmente dà luogo» (*Ibidem*).

51 *Ibidem*, p. 526.

eventualità»⁵². La valorizzazione del fenomeno collaborativo tra *dominus* e rappresentante, così come evincibile dal rapporto di gestione, e in quanto tale funzionalizzato al perseguimento degli interessi del primo in virtù dell'attività del secondo, ingenera invero, secondo Pugliatti, un negozio rappresentativo a struttura unitaria, «nel quale l'attività del rappresentante è il fulcro, ma dal quale non può essere eliminato l'interesse espresso o comunque immanente del soggetto rappresentato»⁵³, tale per cui, individuandosi «la rappresentanza là dove c'è la sostanza dell'incarico conferito ad altri pur se non appare una corrispondente espressa autorizzazione diretta verso i terzi»⁵⁴, la procura, da intendersi come atto espresso e formale di conferimento di poteri spendibili all'esterno in capo al rappresentante, diviene una sorta di «fantomatica»⁵⁵ entità priva di alcun carattere di autonomia e rilievo giuridici, rivelandosi, in definitiva, una vera e propria «superfetazione»⁵⁶: la procura, in altri termini, per Pugliatti non indica nulla di giuridicamente e scientificamente autonomo «e concettualmente definibile, bensì soltanto la situazione del rappresentante munito del così detto potere rappresentativo, e la fonte di tale potere, quale che sia (mandato, preposizione institoria, e così via)»⁵⁷.

52 *Ibidem*, pp. 526-527.

53 A. Trabucchi, *La rappresentanza*, in AA. VV., *L'opera di Salvatore Pugliatti*, in "Rivista di Diritto Civile", cit., p. 579.

54 *Ibidem*, p. 584.

55 S. Pugliatti, *Programma introduttivo di un corso sulla rappresentanza in diritto privato*, in Id., *Studi sulla rappresentanza*, cit., p. 530.

56 G. Minervini, *Salvatore Pugliatti: il mandato e la rappresentanza indiretta*, in AA. VV., *Salvatore Pugliatti giurista. Ricordo nel I centenario della nascita*, cit., p. 626.

57 S. Pugliatti, *Programma introduttivo di un corso sulla rappresentanza in diritto privato*, in Id., *Studi sulla rappresentanza*, cit., p. 528. Il giurista messinese ha altresì modo di precisare, al fine di inquadrare in maniera corretta il significato giuridico del termine "procura" entro la cornice dello studio del fenomeno rappresentativo, che esso, «nell'uso corrente, indica poi il documento (di solito notarile) che contiene la *dichiarazione unilaterale* del rappresentato con la quale vengono conferite ad un dato soggetto determinate facoltà, ma nel tempo stesso, implicitamente e necessariamente, gli viene conferito un determinato incarico» (*Ibidem*,

pp. 528-529). La confutazione pugliattiana alla teoria formale della rilevanza e dell'autonomia della procura, si noti, procede, come è metodologicamente usuale per il Nostro, a partire dall'analisi dei riferimenti normativi vigenti. Secondo il giurista messinese, infatti, l'art. 1704 del codice civile, ad esempio, in tema di mandato, nel riconoscere espressamente la possibilità del conferimento del potere rappresentativo per mezzo del mandato stesso, senza che sia effettuato, a livello legislativo, alcun riferimento alla formalizzazione della procura, dimostra, per via positiva, proprio che «nell'ipotesi di mandato con rappresentanza non c'è posto per un termine medio, quale sarebbe la procura, poiché il così detto potere rappresentativo ha la sua fonte direttamente nel rapporto di mandato» (*Ibidem*, p. 527). Le stesse conclusioni sono peraltro evincibili, secondo il pensiero del Nostro, oltre che in relazione alle disposizioni disciplinanti la preposizione institoria nell'ambito del rapporto tra imprenditore e preposto all'esercizio dell'impresa commerciale, anche con riferimento tanto all'istituto della *negotiorum gestio* rappresentativa di cui all'art. 2031 del codice civile, «nel quale la rappresentanza funziona sulla base della semplice gestione degli interessi pur senza traccia di investitura da parte del *dominus*» (A. Trabucchi, *La rappresentanza*, in AA. VV., *L'opera di Salvatore Pugliatti*, in "Rivista di Diritto Civile", cit., p. 578), quanto alle ipotesi in cui il rappresentante «agisce come tale di propria iniziativa, senza previo conferimento di potere» (S. Pugliatti, *Programma introduttivo di un corso sulla rappresentanza in diritto privato*, in Id., *Studi sulla rappresentanza*, cit., p. 528), dal momento che, in simili casi, «la (successiva) *ratifica* (art. 1398) o *accettazione* (1403) non può considerarsi equipollente della procura, se questa deve valere come fonte di potere rappresentativo, che qui non si riscontra» (*Ibidem*). Non ci si può, peraltro, esimere dal segnalare che la descritta devalorizzazione dell'autonomia della procura quale negozio formale unilaterale e recettizio, necessario per l'insorgere e per il dispiegarsi del potere rappresentativo, operata da Pugliatti, induce il giurista messinese – che rimane consapevole del fatto che, non potendo comunque «facilmente ipotizzarsi il conferimento del potere rappresentativo senza l'incarico di compiere l'atto o gli atti (giuridici) ai quali il preteso potere si riferisce, [...] tale incarico, se non si voglia ritenere che sia da confinare nell'angolo dei rapporti di cortesia, concreta un contratto di mandato» (*Ibidem*) – a sostenere, in sostanza, la tesi "estrema" secondo la quale l'unico rapporto di gestione sarebbe proprio il mandato, e ciò persino – in maniera apparentemente paradossale – quando la rappresentanza sia senza mandato previo, poiché, in tale caso, l'agire in nome altrui configurerebbe un'offerta di mandato di cui la ratifica costituirebbe l'atto di accettazione: per un'analisi critica – sebbene per certi aspetti tendenzialmente mediativa – di una simile concezione che, nel momento in cui bandisce la procura dal novero delle entità giuridiche fondanti il fenomeno rappre-

In terzo luogo, l'approccio sostanzialistico al meccanismo giuridico della rappresentanza induce Pugliatti, con specifico riferimento alla dicotomia tra rappresentanza diretta, in cui il rappresentato agisce in nome e per conto del rappresentato, e rappresentanza indiretta, in cui invece il rappresentante agisce solo per conto del rappresentato ma in nome proprio⁵⁸, all'esito di un percorso di costante e progressiva «decostruzione e ricostruzione dell'istituto»⁵⁹, a smussare la durezza con cui, nel 1930, affermava che, «quanto alla efficacia (c.d. rappresentativa) indiretta, non abbiamo

sentativo, riconduce tutte le possibili forme di conferimento dell'incarico di cui al rapporto di gestione entro le linee del rapporto di mandato, si veda, in particolare, G. Minervini, *Salvatore Pugliatti: il mandato e la rappresentanza indiretta*, in AA. VV., *Salvatore Pugliatti giurista. Ricordo nel I centenario della nascita*, cit., p. 628, in cui è sostenuta l'ipotesi che la tesi pugliattiana «dell'ineluttabilità del mandato forse si possa interpretare [...] nel senso che in realtà Pugliatti intendesse e volesse sottolineare (questo nel codice civile del 1942 è più vero che mai), che la normativa del mandato è la sede tipica della disciplina di quello snodo fondamentale dell'attività giuridica che è l'agire per conto altrui, onde la disciplina di una serie di altri rapporti di gestione può attingere in via analogica dalle norme sul mandato, o che molte di queste sono *materiali*».

58 Per un inquadramento generale della disciplina specifica di riferimento, si veda C. M. Bianca, *Diritto Civile. III. Il contratto*, cit., pp. 71-72, in cui è puntualizzato che, mentre la rappresentanza diretta si verifica quando vi è «il potere di un soggetto (il rappresentante) di compiere atti giuridici in nome di un altro soggetto (il rappresentato)», e si identifica nella «legittimazione ad agire *in nome altrui*», la rappresentanza indiretta indica invece «la legittimazione del soggetto ad agire in nome proprio nell'interesse altrui», così che, «mentre nella rappresentanza diretta il rappresentato diviene parte sostanziale del contratto concluso assumendo la titolarità del rapporto, in quella indiretta il rappresentato non diviene di regola parte del contratto», anche se, in quest'ultimo caso, nonostante gli effetti non si producano immediatamente in capo al rappresentato, «il risultato del contratto deve essere riversato in capo a quest'ultimo». Alla luce di tali osservazioni, il Bianca, concordando, come si vedrà, sia con il Pugliatti che con lo Schlossmann, aderisce a quella concezione ampia e onnicomprensiva che individua, quale nucleo essenziale del fenomeno rappresentativo, la «legittimazione ad agire per conto altrui» (*Ibidem*).

59 G. Minervini, *Salvatore Pugliatti: il mandato e la rappresentanza indiretta*, in AA. VV., *Salvatore Pugliatti giurista. Ricordo nel I centenario della nascita*, cit., p. 629.

che da insistere nel considerarla come estranea al vero concetto di rappresentanza»⁶⁰, e a sostenere, invece, negli anni successivi, il pieno e legittimo diritto di cittadinanza del fenomeno della rappresentanza indiretta quale *genus* della *species* «rappresentanza di interessi»⁶¹. Pugliatti infatti, focalizzando l'attenzione sulla priorità, per l'inquadramento dell'istituto della rappresentanza, che è necessario attribuire alle esigenze e agli interessi concreti del *dominus*, e alla luce soprattutto delle disposizioni del nuovo codice civile del 1942 che attribuiscono al rappresentato la possibilità di acquistare e far valere i diritti acquisiti, in nome proprio ma comunque nel suo interesse, dal rappresentante⁶², afferma espressamente che la rappresentanza indiretta, pur differenziandosi da quella diretta per il fatto che nel suo meccanismo di funzionamento «chi gerisce l'affare altrui acquista esclusivamente per sé e si obbliga soltanto in proprio, senza che l'alienità dell'affare debba essere riconoscibile alla controparte»⁶³, tuttavia «ha in comune con quella diretta la base sostanziale del fenomeno: *la cura dell'interesse altrui*, a cui si ricollega l'alienità del negozio compiuto dal rappresentante»⁶⁴.

60 S. Pugliatti, *Idee e spunti sulla rappresentanza (A proposito di un libro recente)*, in Id., *Studi sulla rappresentanza*, cit., p. 248.

61 Si tratta di una terminologia tuttora in uso presso la dottrina civilistica di lingua tedesca. Per un approfondimento al riguardo, cfr. C. M. Bianca, *Diritto Civile. III. Il contratto*, cit., p. 72.

62 Si vedano in particolare, al riguardo, le seguenti disposizioni del codice civile: da un lato, l'art. 1705, in cui, al secondo periodo del secondo comma, è scolpito il principio per cui il mandante, sostituendosi al mandatario che ha agito in nome proprio, può esercitare i diritti di credito derivanti dall'esecuzione del mandato; e, dall'altro lato, l'art. 1706 del medesimo codice, per il quale il mandante può rivendicare, o farsi coattivamente ritrasferire dal mandatario agente in nome proprio, i beni sia mobili che immobili oggetto della contrattazione rappresentativa posta in essere dal rappresentante.

63 S. Pugliatti, *Sulla rappresentanza indiretta*, in Id., *Studi sulla rappresentanza*, cit., p. 400.

64 *Ibidem*, p. 402. Cfr., per un ulteriore chiarimento, anche *Ibidem*, pp. 303-304: «è fondamentale, nella caratterizzazione del fenomeno rappresentativo, l'elemento dell'alienità del negozio compiuto dal rappresentante, che poggia sull'altro elemento, la necessità di agire nell'interesse del rappresentato. Questi elementi formano l'anello di congiunzione tra la sfera giuridica del

La possibilità, dunque, concessa dall'ordinamento normativo al rappresentato, di acquistare ed esigere in via autonoma quanto giuridicamente pervenuto entro la sfera del suo rappresentante indiretto che agisce in nome proprio, nel confermare proprio la centralità della posizione del *dominus* quale punto di riferimento attorno ai cui interessi finali gravita l'intero fenomeno rappresentativo; e, per tale via, la conseguente comunanza di esiti concreti cui conducono, inevitabilmente, e indipendentemente dai passaggi intermedi che ne diversificano parzialmente i rispettivi meccanismi operativi, l'una e l'altra forma di rappresentanza, si rivelano essere fattori che comportano, secondo il Nostro, la necessità di prendere atto del fatto che «la distinzione tra rappresentanza diretta e rappresentanza indiretta, così come era stata formulata dalla dottrina formatasi sotto l'impero del codice civile abrogato, non possa essere mantenuta vigente il nuovo codice civile»⁶⁵, e a ritenere che sia invece necessario,

rappresentato e quella del rappresentante. Se il rappresentante agisce a nome del rappresentato (rappresentanza diretta) il legame tra le due sfere si attua immediatamente; se agisce in nome proprio (rappresentanza indiretta) esso si attua mediatamente. Ma occorre sempre tener presente: a) che anche nel primo caso, se l'immediatezza del contatto tra le due sfere giuridiche riposa sulla *contemplatio domini*, la possibilità del contatto riposa però sull'alienità del negozio e sull'agire nell'interesse del rappresentato; b) che [...] vi sono ipotesi di rappresentanza mediata, nelle quali si hanno effetti uguali o analoghi a quelli tipici della rappresentanza diretta».

65 S. Pugliatti, *Programma introduttivo di un corso sulla rappresentanza in diritto privato*, in Id., *Studi sulla rappresentanza*, cit., p. 509. Esempio, al riguardo, il passo – che conviene riportare estensivamente – attraverso il quale Pugliatti, effettuando una ricognizione delle disposizioni codicistiche del 1942, giunge ad un simile esito metodologico e sistematico. L'Autore, una volta ricordato che la dottrina italiana di fine Ottocento, formatasi sotto l'impero del Codice Civile del 1865, proponeva una rigorosa distinzione tra la rappresentanza diretta e quella indiretta, «con la ulteriore dichiarazione che soltanto la prima potesse considerarsi come vera e propria rappresentanza» (*Ibidem*, p. 508), così osserva, per giungere successivamente alle già riportate opposte conclusioni: «Ma il codice civile vigente contiene alcune disposizioni che non consentono di mantenere la indicata distinzione, almeno nei termini nei quali era posta e con la portata che ad essa veniva attribuita. Infatti: a) il mandante, sostituendosi al mandatario, può esercitare i diritti di credito, derivanti dall'esecuzione del mandato

ormai, in nome di una doverosa sostanzializzazione del ruolo della rappresentanza in sé e per sé considerata, «ammettere la equivalenza di effetti tra rappresentanza diretta e rappresentanza indiretta»⁶⁶.

4- CONCLUSIONI

Il complesso dei rilievi sino ad ora effettuati in ordine ai caratteri principali della teoria

a nome proprio di esso mandatario (art. 1705 cpv.); b) il mandante può rivendicare le cose mobili acquistate per suo conto dal mandatario che ha agito in nome proprio (art. 1706 comma 1°); c) se è vero che, quanto all'acquisto di immobili o di mobili iscritti in pubblici registri, il mandante ha bisogno dell'atto di ritrasferimento del mandatario, non è meno vero che l'obbligo del mandatario, a differenza di quanto avveniva sotto l'impero del codice abrogato, è coercibile in forma specifica (art. 1706 cpv. in relazione all'art. 2932). Si danno, dunque, delle ipotesi nelle quali il mandante acquista diritti personali (crediti) o reali (su cose mobili), anche se il mandatario agisca in nome proprio; e nelle ipotesi nelle quali è necessario per tale acquisto (diritti reali su come immobili o su cose mobili iscritte in pubblici registri) l'atto di ritrasferimento del mandatario, tale atto può essere, se il mandatario si rifiuta di compierlo, sostituito dalla sentenza del magistrato» (*Ibidem*, pp. 508-509).

66 S. Pugliatti, *Fiducia e rappresentanza indiretta*, in "Rivista italiana di scienze giuridiche", ora in Id., *Diritto civile. Metodo – Teoria – Pratica*, cit., p. 304. Sulla scia di tali convincimenti, Pugliatti giunge a sostenere, perentoriamente, il fatto che sia sempre più manifesta, nella vigenza della nuova normazione codicistica in materia di rappresentanza, «la necessità di una rielaborazione dello stesso concetto di rappresentanza, sotto il profilo dell'interesse (del *dominus*), anziché sotto quello della volontà (del cooperatore)» (S. Pugliatti, *Sulla rappresentanza indiretta*, in Id., *Studi sulla rappresentanza*, cit., p. 410). Non concorda, invece, con gli approdi scientifici pugliattiani sull'equivalenza di effetti tra rappresentanza diretta e rappresentanza indiretta e sulla loro coappartenenza al fenomeno rappresentativo in virtù della comune strumentalità rispetto alla gestione di un altrui interesse da realizzare, il Gazzoni, il quale ritiene che la cosiddetta rappresentanza indiretta non attenga al fenomeno della rappresentanza in senso stretto, e ciò sulla base della considerazione per cui, «quando il sostituto agisce nell'interesse altrui ma a proprio nome, alla base del rapporto con il sostituto si ravvisa un incarico, che nasce di regola da un rapporto di mandato, cioè da un accordo contrattuale del tutto autonomo rispetto al fenomeno della rappresentanza, caratterizzata [...] dall'attribuzione del potere di spendere il nome più che dall'agire nell'interesse di altri» (cfr. F. Gazzoni, *Manuale di diritto privato*, cit., p. 1046.).

generale della rappresentanza elaborata da Pugliatti, con particolare riferimento all'insistere, da parte dell'Autore, sulla priorità che deve assumere, per la delineazione del fenomeno rappresentativo, l'interesse del rappresentato sotteso al rapporto di gestione, consente chiaramente, in definitiva, di poter rinvenire, nelle pieghe delle specificità delle analisi compiute in materia dal giurista siciliano, un esempio di applicazione, tematicamente circoscritta, del portato metodologico della sua più generale concezione scientifica della giuridicità e, ancora più latamente, della sua concezione del darsi e dell'esistere nel mondo, reciprocamente comunicando, degli uomini.

Se infatti, in via generale, come si è visto, per Pugliatti l'esperienza giuridica complessiva è convergenza dialettica, e vera e propria comunicazione dialogante, dell'unitarietà e della fissità astratte delle sistematizzazioni normative e concettuali della scienza giuridica con la molteplicità mutevole degli eventi storici che plasmano la vita dell'uomo, allo stesso modo, ma solo in un ambito fisiologicamente più ristretto di analisi, per il giurista messinese anche e proprio la specifica strutturazione concettuale e complessiva dell'istituto della rappresentanza si muove, imprescindibilmente, all'interno del perimetro in cui, magmatico, si agita, dovendo sempre essere preso in considerazione quale scaturigine prima di ogni possibile codificazione legislativa o costruzione sistematica in materia, secondo un ritmo dialogante con gli astratti principi giuridici sottesi al rapporto esistente tra le parti coinvolte nella relazione rappresentativa, il ribollire molteplice e multiforme degli interessi, umanamente e storicamente concreti, del rappresentato.

Si tratta, insomma, di un forte «richiamo realistico»⁶⁷, attraverso la cui percezione insistente Pugliatti, richiamandosi «al vero senso dei rapporti»⁶⁸ umani sottesi alla rappresentanza, manifesta in maniera vigorosa il proprio spirito concreto, che «postmodernamente» lo porta, al di là delle possibili sche-

67 A. Trabucchi, *La rappresentanza*, in AA. VV., *L'opera di Salvatore Pugliatti*, in "Rivista di Diritto Civile", cit., p. 577.

68 *Ibidem*, p. 578.

matizzazioni praticabili dal punto di vista logico-scientifico, a legare ineludibilmente il fenomeno rappresentativo «agli interessi in gioco, vedendo nella rappresentanza null'altro che un modo per la più articolata protezione degli stessi»⁶⁹, e a realizzare così «la costruzione di un sistema nel quale le ragioni della vita trovano espressione adeguata nella figurazione delle norme»⁷⁰.

Ebbene, l'intervenuta elaborazione, da parte di Pugliatti, di una simile convergenza teorico-metodologica, entro le spire del "sistema" della teoria generale della rappresentanza, della "figurazione delle norme" con le "ragioni della vita" degli uomini, assurge chiaramente, in maniera vigorosa, ad esemplare veicolo per considerare un fatto ormai acquisito irrompere, nel mondo del diritto moderno e contemporaneo, della consapevolezza della necessità della sussistenza di una continua comunicazione dialogica – manifestamente postmoderna *ante litteram* – tra la complessità e plurivocità sociale e giuridica dei fatti e della storia, da cui il diritto promana, e le astrazioni concettualizzanti della scienza giuridica che di questi sono l'unitaria e staticamente solitaria oggettivizzazione.

La teoria della rappresentanza elaborata da Salvatore Pugliatti, in sostanza e in altri termini ancora, nel dimostrarsi capace di raccorda-

69 *Ibidem*, p. 588.

70 *Ibidem*, p. 590. L'aspetto maggiormente critico, peraltro, della speculazione di Pugliatti sulla rappresentanza, aspetto mai del tutto sopito e sul quale si appuntano, ad avviso di chi scrive in maniera parzialmente fondata e legittima, le maggiori perplessità dei detrattori dell'opera del giurista messinese, riposa nella circostanza per la quale, rinvenendo nell'interesse del *dominus* il cuore del fenomeno rappresentativo, e incentrando su tale concetto, e sulle specificità delle necessarie variazioni attorno ad esso, l'intera opera costituente la propria pluridecennale analisi, Pugliatti omette, o relega in una dimensione remota del proprio dire, la posizione del terzo che entra in contatto con il rappresentante, manifestando, per tale via, il convincimento che il terzo, nell'ambito della teoria della rappresentanza, sia posto in ombra, e sia «in rapporto di volontà soltanto con il titolare del potere di gestione, cioè con il rappresentante» (cfr. A. Falzea, *Salvatore Pugliatti giurista innovatore*, in AA. VV., *Salvatore Pugliatti giurista. Ricordo nel I centenario della nascita*, cit., p. 593).

re, in forte coerenza di “sistema”, da una parte, la “discontinua” e astoricizzata figurazione – statica ed astratta – delle norme, e, dall’altra parte, le preminenti ragioni “continue”, storicamente date e pulsanti – nonché dinamiche e concrete – della vita di tutti i differenti singoli soggetti coinvolti nel meccanismo rappresentativo, assurge, legittimamente, ad esempio riuscito e paradigmatico, per quanto settoriale, di teorizzazione e di sistematizzazione di quella concezione postmoderna della realtà e dell’esistere e del pensare il diritto – da cui il presente contributo ha preso l’abbrivio – che, lasciatisi alle spalle «il sogno medievale di un’unica verità, di un’unica fede e di un unico sistema di valori»⁷¹, prendendo atto del darsi nel mondo di una società – e di una correlativa dimensione giuridica – sempre più “complessa” e “molteplice”, concepisce l’umanità – e la sua dimensione giuridica – pur nell’unitarietà astratta della sua considerazione oggettiva e della sua concettualizzazione, come un’umanità – e come una dimensione giuridica – tuttavia, nello stesso tempo, concretamente, irrimediabilmente e dialogicamente intercomunicante, ossia come un’umanità – e come una dimensione giuridica – in definitiva, sempre storicamente relazionale e sempre fisiologicamente “al plurale”.

Stefano Favaro, già avvocato iscritto all’Ordine degli Avvocati di Padova, è attualmente funzionariogiuridico-legale presso il MIUR di Venezia, Direzione Generale, ed è dottore di ricerca in Filosofia del Diritto e Teoria Generale del Diritto presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Padova

⁷¹ G. Fornero, *Postmoderno e filosofia*, in N. Abbagnano, *Storia della filosofia*, cit., Vol. IX, p. 20.